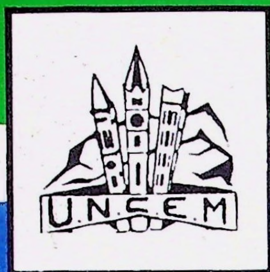
mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



8
EDITRICE STIGRA - Corso S. Maurizio 14 - 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Giuseppe Piazzoni

ANNO XXVIII
AGOSTO 1982



LE RIVISTE DELLE AUTONOMIE LOCALI

notiziario anci

supplemento: **anci sanità**

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Direttore responsabile: Giovanni Santo - Direzione, Redazione e Amministr.: 00186 Roma, Via dei Prefetti 46, tel. 67.93.601 - 67.90.904. - Il notiziario viene inviato gratuitamente ai Comuni associati all'ANCI. Abbonamento ordinario L. 20.000; sostenitore L. 25.000; onorario L. 50.000 - c/c post. n. 83368001 intestato a Editrice ANCI s.r.l., Viale Mazzini 88, 00195 Roma

---

le autonomie

rivista dell'unione delle province d'italia

Rivista dell'U.P.I.

Direttore: Pietro Mezzapesa; responsabile: Camillo Moser; Condirettore: Renzo Moschini - Direzione, Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Piazza Borghese 3, 00186 Roma, tel. 67.95.357 - 67.80.156. - Abbonamento annuo L. 10.000 - Un numero (mensile) L. 1.000 - c/c postale n. 42525006 intestato all'U.P.I., Piazza Borghese 3, 00186 Roma

---

Comuni d'Europa

Organo dell'A.I.C.C.E. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa

Direttore responsabile: Umberto Serafini; Condirettore: Gianfranco Martini; Redattore Capo: Edmondo Paolini - Direzione, Redazione e Amministrazione: Piazza di Trevi 86, 00187 Roma, tel. 67.84.556 - 67.95.712. - Abbonamento annuo L. 10.000; estero L. 12.000; per Enti L. 50.000; sostenitore L. 300.000; benemerito L. 500.000; un numero (mensile) L. 1.000, arretrato L. 2.000 - c/c postale n. 35588003 Intestato a Istituto Bancario San Paolo di Torino, sede di Roma, Via della Stamperia 64

L'IMPRESA PUBBLICA

Direttore: Armando Sarti - Direttore responsabile: Ario Rupeni - Direzione, Redazione e Amministrazione: 00192 Roma, Piazza Cola di Rienzo 80, tel. 06/314.444, 359.8251, 385.562. Abbonamento ordinario L. 12.000.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Organi della CISPEL Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali

Abbonamento ordinario L. 22.000. - Gli abbonati ad entrambi i periodici riceveranno gratuitamente, a loro richiesta, il bollettino quindicinale d'informazioni « Cispelnotizie » - c/c postale 42787002 intestato alla Editrice Cispel s.r.l., Piazza Cola di Rienzo 80, 00192 Roma. Abbonamento cumulativo alle due riviste: L. 30.000.

---

il POTERE LOCALE

Quindicinale per le autonomie regionali e locali

Direttore: Goffredo Broglio - Abbonamento L. 20.000; cumulativo con « Il Comune Democratico » L. 40.000; estero L. 30 000; sostenitore L. 50.000

IL COMUNE DEMOCRATICO

Mensile a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali

Direttore: Lucio Luzzatto - Direzione, Redazione, Amministrazione: Via C. Balbo 43, 00184 Roma, tel. 46.33.60 - 47.54.053. - Abbonamenti: annuo L. 30.000; sostenitore L. 50.000; estero L. 40.000; abbonamento cumulativo con il quindicinale « Il Potere Locale » L. 40.000 - c/c postale n. 612010 intestato a: « Agenda della Lega per le autonomie e i poteri locali », Via C. Balbo 43, 00184 Roma

IL MONTANARO d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani





ANNO XXVIII
N. 8 - AGOSTO 1982

Foto di copertina:
Studio Fuocofisso, Torino

Direttore responsabile: **GIUSEPPE PIAZZONI**
Comitato di redazione:
dr. EDOARDO MARTINENGO, Presidente UNCEM
sen. avv. Claudio Beorchia, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Giulio Colomba, prof. Pietro Aloisi, prof. Maria Teresa Valent, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Giuseppe Agrimi, dr. Karl Oberhauser, Luigi Martin e ing. Salvatore Santo, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; comm. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Editore e stampa: **STIGRA - Soc. Torinese Industria Grafica - s.a.s.**
10124 TORINO - Corso S. Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: presso l'Editore

Abbonamento 1982 (11 numeri) L. 20.000 - Estero L. 27.000
Un numero L. 2.000

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - V.le Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

SUMMARY

INHALTSANGABE

SOMMAIRE

Verso le riforme

Mentre ci accingiamo a chiudere questo numero della rivista viene la notizia che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento delle Autonomie locali presentato dal Ministro degli Interni Rognoni. L'approvazione avviene a pochi giorni dalla Consulta dell'U.P.I. ed all'indomani della riunione straordinaria del Consiglio Nazionale dell'U.N.C.E.M. appositamente convocato per un dibattito sulla riforma delle Autonomie. Non conosciamo oggi il testo del disegno di legge approvato dal Governo, ma le prime notizie di stampa e le prime dichiarazioni di esponenti politici lasciano pensare che si tratti del testo che l'U.N.C.E.M. ha pubblicato dopo la trasmissione formale da parte del Ministro Rognoni, testo sul quale si è maggiormente accentrato il dibattito nelle ultime settimane. Vogliamo sottolineare qui, anche al di là di ogni valutazione di merito sul testo del Governo sul quale in altre sedi abbiamo già avuto occasione di esprimerci, la soddisfazione dell'U.N.C.E.M. per questo atto del Consiglio dei Ministri che consente, dopo un troppo lungo periodo di stallo, la ripresa, in Senato, dell'iter parlamentare della riforma.

L'U.N.C.E.M., che dal 1977 è stata costantemente presente nel dibattito politico-culturale sulla riforma delle Autonomie, si augura che, come per il passato e meglio che per il passato, avanzando il lavoro parlamentare avanzi la più stretta collaborazione tra il Parlamento e le Associazioni unitarie delle Autonomie affinché la riforma proceda e si perfezioni con l'apporto democratico dell'intera articolazione istituzionale dello Stato.

Penso che nei prossimi mesi questo tema sarà un banco di prova molto importante per le Associazioni unitarie degli Enti locali. Ricondurre senza corporativismi ad una sintesi unitaria posizioni politiche in qualche caso divergenti, ciascuno rinunciando a qualcosa nel superiore interesse dello Stato delle Autonomie, questo è il compito, non facile, che ci attende. Assolvendo a questo impegno sapremo dare testimonianza della volontà che abbiamo di guardare all'interesse comune. Questa unitarietà effettiva che, senza disperdere o mortificare il credo di ciascuno, può rappresentare, nella circostanza, la volontà di arrivare ad un assetto del potere locale più idoneo a rispondere alle attese della gente che vuole riconoscersi nelle proprie istituzioni può diventare anche un esempio efficace per tutti nella lotta alle «emergenze» che affliggono il Paese.

Contestualmente alla riforma dell'ordinamento delle Autonomie deve realizzarsi l'altrettanto fondamentale riforma della finanza locale. Di questa esigenza, patrimonio comune delle Associazioni degli Enti locali, si è fatta ancora una volta interprete l'Assise dei poteri locali convocata a Bologna. Sappiamo tutti che non è più possibile attendere oltre un provvedimento che, se non definitivo, consenta tuttavia di evitare il disagio dell'ormai consueto decreto-legge di fine anno. È una consuetudine questa che gli Enti locali non accettano più.

L'U.N.C.E.M., così come le altre Associazioni, ha a questo riguardo le carte in regola. Non abbiamo atteso la «ventiquattresima ora» a chiedere a Governo e Parlamento di lavorare con tempestività per giungere rapidamente ad un provvedimento che regoli la materia e consenta ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province di approvare bilanci che siano veramente «preventivi» nel rispetto della legge e che consentano una effettiva programmazione pluriennale. Abbiamo dato la nostra concreta collaborazione in tutte le sedi, al Ministero dell'Interno come a quello del Tesoro, nell'interesse specifico dei Comuni montani e delle Comunità montane.

L'impegno del Presidente del Consiglio Spadolini di presentare la «legge finanziaria» per il 1983 entro il 31 luglio ci pare il segno di una volontà del Governo perché qualche cosa si modifichi in una materia fondamentale. Ci auguriamo che questo impegno venga mantenuto e che il Parlamento trovi a sua volta la strada per dare al Paese, in tempo utile, la legge finanziaria per il 1983.

L'U.N.C.E.M., che rappresenta ormai oltre 4.000 Comuni montani, 350 Comunità montane ed alla quale aderiscono 37 Province, non può non essere una protagonista delle vicende dei prossimi mesi dall'esito delle quali potrà dipendere il miglior futuro delle Autonomie locali. È necessario serrare le fila, riconoscersi in una unitarietà vera senza egoismi, senza diffidenze, senza dimenticare che attraverso il servizio che svolgiamo per gli Enti della montagna siamo, nella realtà, al servizio della parte economicamente e socialmente più debole del Paese.

Edoardo Martinengo

Il Parlamento Europeo per le regioni rurali

Nel febbraio 1982, il Parlamento europeo ha dedicato parte dei suoi lavori all'equilibrio regionale in Europa, trattando della situazione delle regioni nella Comunità in generale e dei problemi specifici delle regioni rurali e delle regioni mediterranee.

Il Parlamento ha esaminato il primo rapporto periodico della commissione presentato al Consiglio sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità.

Nella risoluzione adottata il 17 febbraio il Parlamento si è compiaciuto dell'importanza e della validità delle informazioni fornite da questo rapporto sulle disparità regionali all'interno della Comunità, rapporto che considera l'insieme delle regioni e non si limita solo a quelle beneficiarie degli aiuti del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Si ricorda anche il desiderio di vedere l'instaurarsi di una classificazione delle regioni a livello comunitario e la presentazione di statistiche regionali aggiornate, necessarie per la definizione di adeguate misure di intervento.

Il Parlamento auspica infine che il rapporto sia preso in considerazione per le trattative per la revisione del regolamento del suddetto fondo di sviluppo regionale.

Una delle soluzioni suscettibili di contribuire al riequilibrio regionale è, per il Parlamento Europeo, quella di sviluppare le regioni rurali fermando in esse l'esodo della popolazione.

Nella risoluzione di questo problema adottata il 16 febbraio il Parlamento propone due metodi:

— lo sviluppo delle attività agricole, delle industrie agro-alimentari e del turismo;

— lo sviluppo delle attività non agricole, artigianato, piccole industrie e commercio.

Auspicando inoltre che le collettività locali si associno, più concretamente la risoluzione suggerisce anche la creazione di un dipartimento per il settore rurale in seno alla Banca Europea degli Investimenti, che dovrebbe avere come funzione essenziale quella di aiutare la creazione o l'espansione di imprese e di fornire aiuti ai giovani agricoltori.

In favore delle regioni mediterranee, le più sfavorite della Comunità e di Portogallo e Spagna, paesi candidati, il Parlamento chiede l'adozione di un «piano mediterraneo» (risoluzione adottata il 16 febbraio).

Questo piano dovrebbe presentare dei programmi di sviluppo nonché indicare le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi definiti.

A più lungo termine (6-8 anni) auspica la creazione di un fondo di sviluppo per le regioni mediterranee.

Domanda infine che gli aiuti e i crediti siano dati non ai bilanci statali nazionali, ma direttamente alle regioni che ne hanno bisogno.

Riunita la Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva dell'UNCEM si è riunita a Roma il 30 giugno sotto la presidenza del Presidente Martinengo, presenti i Vicepresidenti on.le Vagli, Gonzi, e Santi, e i consiglieri Conti, Pompei, Rella, Velletri, Willeit.

Il Presidente ha dato notizia dell'attività in corso e di alcuni significativi atti di collaborazione compiuti con le consorelle ANCI, UPI, AICCE, CISPEL e Lega delle autonomie locali. Ha anche riferito sulla riunione del Consiglio di Presidenza avutasi il 23 giugno e sul successivo incontro con i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI per la legge quadro sui parchi e le riserve naturali.

La Giunta ha poi preso atto della situazione contabile al 15 giugno 1982.

La Giunta ha quindi esaminato il documento riassuntivo del dibattito svoltosi nella Commissione tecnico-legislativa sul disegno di legge del Ministro Rognoni per la riforma dell'ordinamento degli Enti locali ed ha preso atto delle proposte pervenute in argomento da alcune Delegazioni regionali, dando mandato al Presidente di relazionare al Consiglio nazionale convenuto in seduta straordinaria per il 7 luglio per la discussione del suddetto argomento.

Il Segretario generale Piazzoni confermato nel Consiglio Superiore dell'Agricoltura

Con D.P.R. del 23 febbraio scorso, pubblicato sulla G.U. del 4 giugno 1982, è stato ricostituito il Consiglio Superiore dell'Agricoltura per il biennio 1982/1984 composto di 60 membri.

Il Segretario generale dell'UNCEM Giuseppe Piazzoni è stato confermato membro del Consiglio Superiore in qualità di esperto in materia forestale e assegnato alla 1ª Sezione, presieduta dal dr. Gaetano Vita, competente per le seguenti materie: «componente agro-forestale dell'assetto territoriale, difesa del suolo e sistemazione idrogeologica, conservazione dell'ambiente naturale e problemi forestali».

Riunione a Bruxelles della Commissione Poteri regionali e organizzazione del territorio del Consiglio d'Europa

Si è svolta a Bruxelles il 21 e 22 giugno la riunione della Commissione dei Poteri regionali e organizzazione del territorio del Consiglio d'Europa, alla quale hanno partecipato i rappresentanti italiani comm. Pancheri, Presidente della Regione Trentino Alto Adige, il sen. Stefani (membri effettivi) e i membri supplenti Martini, Segretario generale AICCE, Guerra, Consigliere regionale dell'Emilia Romagna, Piazzoni, Segretario generale dell'UNCEM.

La Commissione ha discusso vari argomenti in previsione dell'Assemblea annuale della Conferenza dei poteri locali e regionali che si svolgerà a Strasburgo dal 19 al 21 ottobre prossimo.

In precedenza si era riunita la Sotto-commissione per i problemi delle zone agricole e rurali e delle regioni di montagna, alla quale i co-relatori Delorme (Francia), Hartmann (RFT) e Piazzoni avevano illustrato il progetto di risoluzione predisposto sulla base del contenuto delle loro relazioni. Il progetto stesso è stato quindi approvato dalla Commissione e sarà sottoposto al voto finale dell'Assemblea plenaria.

Assemblea della Consulta nazionale delle Province

Il Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo unitamente ai membri della Giunta dr. Maccari, dr. Pompei e al Segretario generale Piazzoni, ha partecipato alla riunione della VI Consulta nazionale dell'UPI svoltasi a Roma il 29 giugno sul tema «Urgenza di una riforma».

A pagina 13 pubblichiamo il testo del documento approvato al termine dei lavori.

Riunito il Consiglio nazionale

Seduta straordinaria sulla riforma dell'ordinamento degli enti locali

Il Consiglio nazionale si è riunito a Roma il 7 luglio nella sede dell'Unioncamere. La seduta è stata interamente dedicata alla discussione sulla riforma dell'ordinamento degli enti locali.

Hanno presenziato alla seduta con il Presidente dr. Martinengo, i Vicepresidenti on. Maura Vagli e Guido Gonzi; il Presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Beorchia; i membri della Giunta esecutiva dr. Conti, prof. Franceschetti, dr. Maccari, dr. Pasquale, dr. Pompei, rag. Rella, sig. Velletri, dr. Willeit; i consiglieri Atza, Bertone, Biarese, Carusi, Cascinari, Coco, Di Lenardo, Finarelli, Fiorina, Frattali, Giacomelli Cesarino, Giacomelli Fabio, Giannini, Gilardi, Moratti, Pastore, Pichetto, Reolon, Roncoli, Tarsia, Vicenzi; Bellini Giovanni, on. Bortot, on. Colomba, Graglia; Berni, Grasso, Rotti, Tongiani; Diaceri, Valent, Vigne; Logozzo; Gamper, Oberhauser; Santo; on. Moro; on. Bettini; Aloisi; Camerlengo; Scacciavillani.

Hanno inoltre partecipato il Presidente del Collegio revisori dei conti dr. Trozzi e il revisore Di Rodi; il Vicepresidente della CTL prof. Tabet; i Presidenti e Vicepresidenti delle Delegazioni regionali ing. Fulcheri (Piemonte); geom. Casassa (Liguria); ing. Cavalli (Lombardia); prof. Tomasi (P.A. Trento); De Nard, Perotti (Veneto); dr. Forabosco, Bellina (Friuli V.G.); Sirgi (Emilia R.); Bianchi (Toscana); on.le Rinaldi (Marche); Patini, Ginebri (Lazio); comm. Cascinari, De Filippo, Di Vito (Molise); dr. Melino, Berardi (Puglia); prof. La Rocca, Altamura (Basilicata); prof. Giacopelli (Sicilia); Camba, prof. Mazoni (Sardegna).

Assenti giustificati i Vicepresidenti dr. Santi e avv. Facchiano e i consiglieri: Berogno, Rossi; Curcio, Debbi, Nelli; on. Triva e il Presidente del Collegio dei probiviri comm. Pancheri.

Il verbale della precedente seduta del 20 aprile, letto dal Segretario generale Piazzoni, è approvato all'unanimità.

Pubblichiamo un estratto del verbale:

Il Presidente informa il Consiglio nazionale del lavoro svolto dalla Commissione tecnico-legislativa e della Giunta esecutiva. I tempi ristretti disponibili non hanno consentito alla Giunta esecutiva, riunita il 1° luglio, di predisporre una bozza di documento sulla base del lavoro svolto da un apposito gruppo della CTL coordinato dal Vicepresidente prof. Massera il quale aveva concluso i propri lavori nella serata del 30 giugno. Pertanto il documento elaborato dal suddetto gruppo di lavoro è stato distribuito ai consiglieri unitamente ai documenti recentemente approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dalla Consulta nazionale dell'UPI (riportato a pag. 13) e dalle Delegazioni regionali Emilia Romagna, Friuli V.G. e Veneto. I consiglieri erano in possesso del testo del disegno di legge elaborato dal Ministro degli Interni e del testo unificato formulato dal Comitato ristretto del Senato nel 1980.

Il Presidente, dopo aver dato notizia dell'imminente riunione del Consiglio dei Ministri durante la quale dovrebbe essere approvato il disegno di legge predisposto dal Ministro degli Interni per la presentazione al Senato, svolge una relazione introduttiva al dibattito che ha impegnato per l'intera giornata i consiglieri nazionali registrando 18 interventi.

La relazione del Presidente Martinengo

«*Discutiamo ancora sugli aspetti istituzionali* — esordisce il Presidente — *perché difendiamo la specificità della montagna e quindi dei suoi aspetti sia istituzionali che economici*».

Dopo aver ricordato gli accordi politici del 1977 che hanno preceduto la promulgazione del DPR 616, il Presidente richiama la proposta unificata elaborata dalla Commissione presieduta dal sen. Murmura al Senato (proposta denominata Mancino - Modica) del dicembre 1979 e sulla quale si è espresso unitariamente il Consiglio nazionale dell'UNCEM il 31 gennaio 1980 presentando anche specifiche proposte di emendamento tese a chiarire la peculiare funzione della Comunità montana.

«*Il Convegno nazionale indetto a Milano-Bruzzano nel febbraio 1980 dalle Regioni e dalle Associazioni ANCI, UPI e UNCEM aveva segnato una battuta d'arresto nel dibattito sulla riforma. Nel Convegno di studio di Varese (luglio 1980) e successivamente al lago Serino (PZ)* — ha proseguito il Presidente — *ho sollecitato la ripresa del dibattito*».

La proposta del Ministro Rognoni che deve essere formalizzata dal Consiglio dei Ministri (1) e che lo stesso Ministro ha illustrato alla Commissione del Senato, consente di dare una valutazione positiva sul contenuto delle norme inerenti i Comuni e le Comunità montane e un po' meno per quanto riguarda la

(1) Il Consiglio dei Ministri l'ha approvata nella seduta dell'8 luglio e si è in attesa di conoscerne il testo integrale.

definizione delle competenze della Provincia. Il Presidente Martinengo in particolare commenta gli articoli 36, 43 e 44 del disegno di legge Rognoni inerenti la posizione delle Comunità montane e l'associazione tra Comuni, in previsione della loro fusione.

Concludendo, il Presidente richiama gli aspetti essenziali del dibattito in corso tra le forze politiche e tra gli amministratori degli enti locali, indicando tra i punti di particolare interesse, nel quadro generale della riforma: 1) la funzione degli enti locali e la loro posizione rispetto alla programmazione nazionale, regionale e locale; 2) i principi informatori della delega al Governo per la ripartizione delle competenze tra gli enti locali; 3) il tema delle aree metropolitane; 4) il tema dei controlli, superando la negativa situazione in atto in tutta Italia; 5) l'organizzazione degli uffici statali a livello periferico e quindi la funzione dei Commissari di Governo e dei Prefetti.

Il dibattito

Aperto il dibattito, interviene per primo l'avv. Mastroleo, Presidente dell'UPI, il quale, convenendo sul fatto che negli anni 1977-'80 la riforma non ha fatto passi avanti per il clima conflittuale dei rapporti tra enti locali, Regioni e Stato, afferma che la convergenza di fondo realizzata dalle tre Associazioni ANCI, UPI e UNCEM nell'affermare l'esigenza di una iniziativa del Governo che tenga conto di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, consente di guardare con maggiore fiducia alle prospettive future.

Senza voler sottovalutare le perplessità in atto tra le forze politiche su taluni aspetti della riforma, il Presidente dell'UPI auspica una rapida intesa tra le Associazioni e poi con la Conferenza delle Regioni, per esprimere verso il Governo e il Parlamento una sollecitazione per il varo della riforma e per una delega al Governo, limitata nel contenuto e nel tempo, per perfezionare il riordino delle competenze dei poteri locali.

L'on. Colomba, capogruppo del PCI, si dice d'accordo su una ulteriore seduta del Consiglio nazionale per approfondire l'argomento alla luce di eventuali iniziative del Governo limitando l'ingiustificato ritardo del Governo stesso a fronte della sollecitudine dimostrata dalla 1ª Commissione del Senato.

Richiama quindi il contenuto della proposta di legge presentata dal Gruppo PCI al Senato anzitutto circa la posizione e il ruolo del Comune, i livelli del governo locale Comune, Provincia e Regione) e le forme di collaborazione tra Comuni, che non devono spostare la titolarità di funzioni e di risorse loro proprie.

Concludendo, l'on. Colomba ribadisce l'avversione del suo Gruppo verso la fusione obbligatoria dei Comuni e a favore del loro associazionismo con forme in taluni casi anche obbligatorie e concordando sul ruolo peculiare di programmazione che la Comunità montana deve svolgere.

Anche a nome del suo Gruppo sollecita una decisione del Consiglio Nazionale verso il Governo e il Senato affinché la riforma possa essere attuata con il rinnovo delle amministrazioni locali, previsto per il 1985.

Conti (PRI), membro della Giunta esecutiva e Assessore della Provincia di Isernia, ritiene si debba insistere nella riconferma del ruolo legislativo delle Regioni, evitando competenze gestionali e amministrative.

Soffermandosi sui rapporti tra Comunità montane e Comuni si domanda se esiste la volontà di conservare o meno i piccoli Comuni, poiché a suo avviso l'art. 36 del disegno di legge Rognoni, prevedendo l'associazione dei Comuni solo ai fini della loro fusione, può essere interpretato come una minaccia alla loro esistenza.

Non è contrario all'ipotesi della Comunità montana quale futuro grande Comune della montagna in determinati casi in cui ciò si renda effettivamente possibile, ma è decisamente contrario all'eventuale obbligo di fusione dei Comuni.

Ritiene debba confermarsi l'attuale funzione delle Comunità montane.

Il dr. Scacciavillani, parlando anche a nome del responsabile dell'Ufficio enti locali del PLI, afferma che una corretta e non disarticolata individuazione dei centri di potere locale non fa venir meno il compito dello Stato, perché pone anche l'esigenza di un'opera di coordinamento, di programmazione e di interventi contestuali. Bisogna però stabilire dei collegamenti sia tra Stato Regioni ed enti locali, per creare quel nesso di indissolubilità tra momento normativo e momento amministrativo, sia tra enti locali operanti in una unica dimensione regionale, al fine di non frantumare eccessivamente i poteri locali.

Nel contesto della riforma delle autonomie locali occorre ribadire il ruolo del Comune come ente di base, principale distributore di servizi, ed è necessario riconsiderare l'ente intermedio che per i liberali non può non essere la Provincia, ma non l'attuale, svuotata ormai di funzioni, bensì una nuova, con ampia potestà programmatoria, di organizzazione e di apprestamento di servizi sovracomunali. «De iure condendo» è necessario ridefinire anche le Comunità montane che, a giudizio dei liberali, devono essere principalmente degli enti di gestione di servizi sovracomunali con ampie potestà riguardo a specifiche materie delegate dalle Regioni e dalle Province. Esse dovranno consentire così quel processo di aggregazione dei Comuni montani, che è da auspicare al fine non solo della corretta gestione delle risorse finanziarie sul territorio, ma per consentire anche un equilibrato sviluppo socio-economico dei paesi montani.

L'on. Rinaldi (DC), Presidente della Delegazione regionale Marche, richiama l'esigenza che la riforma dell'ordinamento si accompagni alla riforma della finanza locale ed auspica — citando alcuni casi della sua Regione — la revisione dei confini di talune Regioni per consentire alle comunità locali l'aggregazione ad aree loro più congeniali e più vicine ai centri di interesse. Accenna anche al valore economico della montagna per la produzione alimentare e del legname che costituiscono per l'Italia un peso negativo nella bilancia dei pagamenti.

Il prof. Tabet (PCI), Vicepresidente della CTL, sottolinea la straordinarietà della seduta del Consiglio nazionale, si riferisce all'elaborato del gruppo di lavoro della Commissione tecnico-legislativa, del quale non ha potuto far parte perché impegnato nel gruppo Parchi e riserve naturali, e ritiene che la CTL quale organo tecnico debba esprimere liberamente le proprie valutazioni sull'argomento assegnatole e poi gli organi dell'UNCEM decidano in sede collegiale e politica altrettanto liberamente.

Reputa che i principi indicati all'art. 1 della proposta Rognoni — che peraltro non è stata ancora presentata al Senato e quindi potrebbe essere in un testo diverso da quello che si discute — non trovano esatta applicazione nel seguito del testo. Inoltre ritiene che più che distinguere funzioni di Comuni e Province, si dovrebbero indicare i ruoli che tali enti devono assolvere.

Lamenta poi che nel testo suddetto siano trascurate le competenze degli Enti locali in materia di sviluppo economico e che le Comunità montane siano troppo restrittivamente indicate quali enti per «promuovere la valorizzazione delle zone montane» ignorandone le funzioni programmatorie.

Il Presidente, a proposito della Commissione tecnico-legislativa, chiarisce le funzioni statutariamente previste quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta esecutiva e riferisce sulla composizione del gruppo di lavoro che ha elaborato il documento sulla riforma dell'ordinamento locale nonché sulla composizione e sulle presenze alle relative sedute di lavoro.

Il prof. Aloisi, capogruppo del PSI, si richiama ai precedenti ricordati sia nella relazione introduttiva del Presidente Martinengo, sia nell'intervento del Presidente dell'UPI, Mastroleo, per affermare che il Governo ha il dovere di presentare un suo progetto di legge sul quale peraltro sarà opportuno che converga non solo il consenso della maggioranza di Governo ma di altre forze politiche, poiché trattasi di una riforma di carattere istituzionale.

Ritiene interlocutoria l'attuale seduta del Consiglio, sia per non dividere eventualmente il Consiglio nazionale in una valutazione sul contenuto di una proposta di legge che non è ancora ufficialmente quella del Governo, sia per avere tempo per un opportuno contatto con le Associazioni ANCI e UPI. Al riguardo condivide l'ipotesi affacciata di costituire un gruppo di lavoro delle tre Associazioni per definire un comune atteggiamento. Conclude sottolineando quanto è stato detto a proposito dell'urgenza di riforma del sistema dei controlli sugli enti locali, aggiungendo — anche per esperienza personale — l'esigenza di una chiara normativa che possa essere applicabile uniformemente anche dalla magistratura.

L'ing. Santo, consigliere del PDUP, si richiama al testo Rognoni per dire che non lo ritiene chiaro a proposito del ruolo base del Comune e della posizione dell'ente intermedio. Ribadisce al riguardo la posizione già espressa nel precedente Consiglio nazionale a proposito della legge-quadro per i parchi e le riserve per affermare che il potere degli enti locali e le relative funzioni devono essere strettamente legati al rispettivo territorio.

Richiama l'esperienza dell'Inghilterra suddivisa in sei contee e trentasei distretti, ciascuno con competenze specifiche chiaramente indicate. Nel testo Rognoni, ad esempio, non è chiara la funzione assegnata alle Regioni rispetto a quella assegnata agli enti locali, poiché le Regioni continuerebbero nella forma gestionale diretta mediante gli Assessorati che è stata da più parti, e giustamente, criticata poiché in contrasto con la Costituzione.

La seduta del Consiglio viene sospesa alle ore 14 e riprende alle ore 15 con l'intervento del prof. Curato (PSDI), Vicepresidente della Delegazione regionale della Puglia, il quale riassume la relazione da lui predisposta per la riunione del Consiglio della Delegazione che non ha potuto svolgersi prima dell'odierna seduta del Consiglio nazionale.

Constatato che dal testo del Comitato ristretto del Senato al testo proposto dal Ministro Rognoni si sono fatti passi avanti, grazie all'impegno costante dell'UNCEM e delle forze politiche democratiche, svolge alcune considerazioni sul testo ministeriale notando come, a parte il contenuto degli artt. 43 e 44, non compaia nel resto della legge alcun riferimento alle Comunità montane e ai rapporti tra queste e gli altri enti locali.

Afferma che le Comunità montane devono considerarsi ad ogni titolo enti locali, richiamando al riguardo le norme dell'art. 1, lettera *e*), della legge 382/75 e gli artt. 2 e 9 del DPR 616/77, nonché gli artt. 10 e 15 della legge n. 833/78.

Il prof. Curato si sofferma poi su alcuni articoli del testo Rognoni per chiedere maggiore precisione per la partecipazione delle Comunità montane quali «altri enti pubblici» alle convenzioni tra Comuni, rilevando l'opportunità che comunque i Comuni montani stipulino convenzioni con le Comunità per attuare l'esercizio congiunto di servizi o l'utilizzazione di beni, oltre che per delegare funzioni proprie o ad essi delegate.

Sirgi (PCI), Presidente della Delegazione regionale dell'Emilia Romagna, illustra il documento elaborato dal Consiglio della Delegazione regionale sotto-

lineando in particolare la sostanziale diversità esistente tra il testo del Comitato ristretto del Senato e il testo del Ministro dell'Interno.

Chiede che le funzioni del Comune nell'assetto e nell'uso del territorio siano meglio chiarite; altrettanto deve farsi per le competenze del Consiglio comunale e della Giunta municipale la quale deve riferire periodicamente sull'attività svolta al Consiglio comunale.

Chiede poi norme più specifiche per l'attività delle Comunità montane ed esprime dubbi sulla validità della delega al Governo per emanare Decreti aventi valore di legge per regolare le funzioni di Comuni e Province. Tali funzioni dovrebbero essere chiaramente indicate nella legge stessa e non delegate al Governo.

Altre osservazioni della Delegazione regionale sono riferite alla posizione dei Segretari comunali, che non dovrebbero essere corpo estraneo rispetto agli altri dipendenti, ed alla banca dati cui deve essere possibile attingere da parte di tutti gli enti locali.

Il cav. Grasso (PSI), Presidente della Comunità montana Alta Val Polcevera, richiama le posizioni assunte dal PSI in materia di riforma e gli interventi fatti dal Capogruppo Aloisi e dal Presidente dell'UPI, per dichiarare di condividerli. Si sofferma poi in particolare sulle competenze delle Comunità montane che la nuova legge dovrebbe chiaramente ribadire, ampliandole a tutti gli interventi specificamente destinati allo sviluppo economico e sociale nel territorio.

Il Vicepresidente delegato on. Maura Vagli (PCI) si domanda anzitutto se si crede o no nella funzione e nell'avvenire delle Comunità montane che pure, salvo qualche caso particolare come quello della Sicilia, che ha avuto recentemente occasione di constatare, hanno dimostrato una buona efficienza. A giudicare dall'esito negativo della battaglia condotta lo scorso anno nei confronti del Governo per ottenere l'aumento a 200 miliardi del finanziamento per le Comunità montane, non sembra che questo istituto goda di molta considerazione da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Riferendosi alla discussione finora svolta, l'on. Vagli ritiene che il Consiglio possa chiaramente esprimersi nel senso di sollecitare la riforma degli enti locali e della finanza locale che devono essere concluse entro due anni affinché le prossime elezioni amministrative si svolgano in condizioni di assoluta certezza circa i compiti, le funzioni e i mezzi finanziari dei Comuni e delle nuove Province. In tale quadro, ovviamente, deve essere ribadito e confermato il ruolo delle Comunità montane, strettamente legato al ruolo assegnato ai Comuni poiché è chiaro che la Comunità montana deve essere sempre in grado di intervenire per gestire attività proprie dei Comuni, che i singoli Comuni non possono gestire in condizioni ottimali.

L'on. Vagli conclude affermando l'esigenza, già altre volte affacciata, che occorre disporre di dati precisi sulla situazione dell'economia del territorio montano in modo che, allorquando si discute nelle aule parlamentari di questi problemi, si possa ragionare su dati certi e non per approssimazione, come purtroppo spesso è avvenuto in passato.

Il dr. Coco (DC) Presidente della Comunità montana Etnea, dà qualche notizia sull'attività della sua Comunità e di altre Comunità siciliane che, nonostante la difficile situazione regionale, ove in ogni momento è posta in dubbio la stessa sopravvivenza delle Comunità montane, continuano ad operare. Auspica che il Parlamento nazionale possa presto definire la riforma degli enti locali per consentire di provvedere analogamente anche nella sua Regione, ritenendo essenziale la funzione delle Comunità montane.

La ins. Valent, Presidente della Comunità montana Gemonese e capogruppo del PSDI, si richiama all'articolo del Presidente pubblicato sul n. 7 de «Il Montanaro d'Italia» dichiarando di condividerlo pienamente. Ritiene che le linee indicate in tale articolo e nella introduzione di stamane del Presidente siano proprie di tutta l'UNCEM e quindi che si debba insistere affinché nella riforma dell'ordinamento degli enti locali sia confermato il ruolo delle Comunità montane.

Accennando all'esperienza nella Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ripresa delle zone terremotate, la sig.ra Valent rileva negativamente l'atteggiamento della Regione nei confronti delle Comunità montane che non ha riconosciuto quel ruolo che pure nell'immediato dopo terremoto le Comunità montane hanno iniziato a svolgere. Le difficoltà esistenti per una intesa tra la Regione, le Comunità montane, e tra queste e le Province, devono essere rapida-

mente superate. Cita al riguardo una iniziativa di 4 Comunità montane per lo studio organico della sistemazione del bacino del fiume Tagliamento quale proposta da formulare alla Regione.

Concorda sulla prossima convocazione del Consiglio nazionale per continuare e concludere l'odierno dibattito.

Casassa (DC), Presidente della Delegazione regionale ligure e consigliere regionale, riferendosi all'esperienza della sua Regione per quanto attiene la programmazione degli interventi, ricorda che le Comunità montane liguri hanno provveduto ad elaborare il piano di sviluppo e in epoca più recente il piano agricolo di zona, che ora trovasi all'approvazione della Regione.

In ordine al prospettato scioglimento dei piccoli Comuni, afferma di non condividere tale proposta poiché, ove attuata, non consentirebbe di mantenere sul territorio montano tutte le funzioni che oggi — sia pure con difficoltà — stanno assolvendo. Richiama anche il fatto che nella sua Regione alcuni Comuni, nel caso di delega volontaria alla Comunità montana, ad esempio per l'assistenza agli anziani, hanno preferito gestire in proprio tale attività anziché delegarla alla Comunità montana, ritenendo di poterla gestire in modo più rispondente alle immediate esigenze dei beneficiari.

Il documento redatto dai Capigruppo della Delegazione regionale ligure, su delega della Giunta esecutiva, ribadisce l'esigenza di potenziare il compito delle Comunità montane che deve essere orientato, attraverso una accurata politica delle Regioni, ad un maggior sviluppo dell'opera al servizio delle popolazioni, riconoscendo loro anche una propria autonomia finanziaria. Viene anche proposta la elezione di primo grado per gli amministratori delle Comunità montane.

De Nard (DC), Presidente della Comunità montana del Boite e della Delegazione regionale del Veneto, illustra il documento elaborato dalla Delegazione dopo un incontro del Consiglio e dei Presidenti delle Comunità montane, al quale hanno partecipato anche il Presidente Martinengo e il Segretario generale Piazzoni.

Posizione istituzionale delle Comunità montane: deve essere valutata la compatibilità delle competenze, che si dice di confermare alle Comunità con le funzioni che nell'articolato del Ministro Rognoni (artt. 4, 9, 10 e 11) sono attribuite alle Province, e ciò in particolare per quanto attiene il ruolo programmatorio della Comunità montana.

Per quanto riguarda gli organi di Governo, i controlli e il personale, la Delegazione veneta ritiene rigorosa l'attribuzione al Consiglio di talune competenze non derogabili e quindi da non delegare alla Giunta. L'iter dei controlli risulta appesantito se non per il rigore del controllo per i tempi previsti per l'esaurimento del controllo stesso. Si dovrebbero evitare controlli ispettivi e controlli successivi, ritenendo sufficienti gli interventi del Consiglio di Stato, con la procedura indicata all'art. 78, e quelli dell'autorità giudiziaria, quando ne ricorrano le ipotesi di legge.

Infine, a proposito del personale delle Comunità montane, viene sollecitata la definizione dello stato giuridico dei segretari per i quali, anche in relazione all'art. 8 della legge 93/81, sembra doveroso ipotizzare una comune normativa con quella dei segretari comunali.

Gonzi (DC), Vicepresidente nazionale e Vicepresidente della Comunità montana Valli Ceno e Taro, ritiene non vi sia alcun dubbio che il Consiglio nazionale dell'UNCEM è chiaramente schierato per la riforma dell'Ente locale poiché non sono più possibili riserve né mentali né politiche allo stato attuale delle cose.

La difesa della Comunità montana e del suo ruolo è una difesa politica della montagna, alla quale non si può rinunciare. Il ruolo centrale del Comune, cellula fondamentale dell'ordinamento dello Stato ed ente di governo complessivamente referente nei confronti dei cittadini dell'intera sfera di materie di competenza pubblica a livello locale, dovrà essere opportunamente ribadita dalla nuova legge così come la funzione della Comunità montana non solo quale modo di organizzazione di talune attività comunali ma quale soggetto di deleghe e di funzioni regionali e di funzioni specifiche attinenti alla politica per lo sviluppo della montagna.

La posizione della Comunità montana per la gestione associata di determinati servizi, che possono essere affidati anche all'ente intermedio, deve essere opportunamente valutata in rapporto alle situazioni locali, poiché ad esempio in Regioni come il Molise si può fare a meno dell'ente intermedio ma non certo delle Comunità montane.

Si può ridiscutere il DPR 616 per quanto attiene specificamente il compito della programmazione, che è giusto venga assegnato sia ai Comuni che alle Comunità montane, alle Province e alle Regioni, non in conflitto ma in coordinamento tra di loro. Certe tendenze delle Province nel sollecitare in questo momento deleghe operative, se possono essere comprese data la estrema incertezza che grava sulla loro attuale funzione, non possono trovare giustificazione se non in un quadro generale organico di riforma di tutti gli Enti locali.

È chiaro — conclude Gonzi – che la problematica che è propria della montagna non potrà che trovare nella Comunità montana e nei rispettivi propri Comuni il punto fermo di riferimento per la soluzione.

L'ing. Giovanni Cavalli (DC), Presidente della Comunità montana Val Brembana e della Delegazione regionale dell'UNCEM della Lombardia e capogruppo consiliare DC, ritiene sia stata positiva l'odierna seduta del Consiglio nazionale che ha visto presenti per l'intera giornata i consiglieri intervenuti.

Conferma l'atteggiamento del Gruppo DC nel sen-

so di sollecitare dal Senato la ripresa della discussione della legge, possibilmente in presenza della proposta di legge governativa. A proposito della legge che il Governo si appresta a presentare, ritiene valido il concetto della delega, sia pure circoscritta nelle materie e nei tempi di attuazione, affinché il Governo emani un organico provvedimento circa le funzioni di tutti gli enti locali. Al riguardo ritiene opportuno portare avanti insieme con le Province in sede locale e insieme con ANCI e UPI in sede nazionale, il dibattito e il chiarimento sulle rispettive posizioni.

Il documento ora presentato alla Presidenza dai Capigruppo consiliari per esprimere gli orientamenti maturati nell'odierna seduta ritiene sintetizzi adeguatamente le posizioni unitarie emerse nel corso dell'ampia discussione svolta e che potranno ulteriormente essere definite nel prossimo incontro dopo le ferie estive.

Il voto finale unitario

Il Presidente conclude la discussione compiacendosi per i numerosi, qualificati e corposi interventi svolti e dà lettura del documento, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Partiti politici presenti nell'odierna seduta consiliare, assicurando che la Presidenza e la Giunta esecutiva seguiranno con doverosa attenzione l'evolversi degli eventi e pertanto il Consiglio nazionale sarà convocato al momento opportuno.

Il Consiglio nazionale si conclude alle ore 17,25 con la votazione unanime del seguente ordine del giorno:

Il Consiglio nazionale dell'UNCEM, riunito a Roma il 7 luglio 1982 in seduta straordinaria,

udita *l'introduzione del Presidente Martinengo sul tema della riforma delle autonomie locali, e a seguito dell'ampio dibattito;*

preso atto *della proposta di DDL predisposta dal Ministro degli Interni, attualmente all'esame del Governo, e del testo approntato dall'apposito Comitato ristretto della prima Commissione del Senato sulla scorta dei progetti di legge presentati da diversi gruppi politici;*

esaminati *i documenti predisposti da un Gruppo di lavoro della propria Commissione Tecnico-legislativa, da alcune Delegazioni regionali UNCEM, nonché dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Consulta nazionale dell'UPI;*

ritiene *di dover innanzitutto rilevare la gravissima situazione di stallo che l'esame della riforma da troppo tempo subisce e richiede che il Governo presenti con urgenza al Senato il disegno di legge già annunciato dal Ministro degli Interni, oppure che in quella sede si riprenda comunque il dibattito.*

Il Consiglio nazionale,

ribadita *la necessità che la riforma delle autonomie affermi il ruolo centrale del Comune, cellula fondamentale e basilare dell'ordinamento dello Stato, ente di governo della comunità locale, complessivamente referente nei confronti dei cittadini per l'intera sfera di materie di competenza pubblica a livello locale ed in grado di indirizzare l'attività dei privati, esplicando le funzioni di programmazione globale riconosciute dal DPR 616;*

ritiene, *anche alla luce dell'esperienza realizzata, che l'istituto della Comunità montana, già positivamente operante nel quadro dei poteri locali, sia meglio definito quale modo di organizzazione di talune attività comunali, quale soggetto di deleghe di funzioni regionali da espletare nei territori dei comuni costituenti le Comunità, per quanto attiene all'economia, al sociale ed al territorio, ed infine quale titolare di specifiche funzioni per l'attuazione della politica di interventi a favore della montagna.*

Il Consiglio nazionale,

udita *la proposta del Presidente dell'UPI, avv. Mastroleo, afferma il proprio intendimento di operare d'intesa con ANCI, UPI e Conferenza dei Presidenti delle Regioni, anche a mezzo di idonei gruppi di lavoro e di altri momenti di raccordo, per rappresentare al Parlamento ed al Paese una posizione unitaria del movimento delle autonomie locali;*

decide, *in considerazione dello stato di continua evoluzione cui la materia è soggetta, di riconvocarsi alla fine del periodo estivo per una ulteriore puntuale valutazione dello stato di esame cui saranno pervenuti i documenti inerenti la riforma dell'ordinamento.*

Proposto da:

ing. Cavalli (DC)
on. Vagli (PCI)
prof. Aloisi (PSI)
prof.ssa Valent (PSDI)
ing. Logozzo (PRI)
dr. Scacciavillani (PLI)
dr. Willeit (SVP)

e approvato all'unanimità.

La legge sui Parchi nazionali e sulle Riserve naturali

Un documento dell'UNCEM al Senato

La Commissione Agricoltura del Senato ha concluso l'esame della legge sui parchi e le riserve naturali di cui sembra ora imminente la discussione in aula. Sull'argomento, come abbiamo a suo tempo riferito, si è svolto un vivace dibattito in seno al Consiglio Nazionale dell'U.N.C.E.M. nel corso di una seduta alla quale hanno partecipato il Ministro per l'Agricoltura e Foreste Senatore Bartolomei, il Sottosegretario Fabbri ed il Direttore Generale per l'Economia Montana del Ministero Agricoltura Alessandrini. A conclusione di quel dibattito la Giunta esecutiva ha affidato ad un gruppo di lavoro della Commissione Tecnico-Legislativa dell'U.N.C.E.M., coordinato dal Vice Presidente della Commissione stessa, prof. Tabet, l'incarico di predisporre una bozza di documento che riassumesse sulla scorta del lavoro svolto dagli organi dell'U.N.C.E.M. nei mesi precedenti la posizione dell'Unione e sul quale aprire un confronto con l'ANCI, l'UPI e le Regioni.

Il documento della Commissione Tecnico-Legislativa dopo l'esame da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'U.N.C.E.M. ha trovato il consenso di ANCI ed UPI in occasione di un incontro svoltosi a Roma il 23 giugno, al quale hanno partecipato per l'U.N.C.E.M. il Presidente Martinengo, i Vice Presidenti on. Vagli ed avv. Facchiano, il prof. Tabet per la Commissione Tecnico-Legislativa ed il Segretario generale Piazzoni. All'incontro erano presenti gli Assessori incaricati della tutela ambientale di alcune Regioni che durante una preventiva riunione coordinata dall'Assessore Chicchi della Regione Emilia Romagna hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro incaricato di «istruire» l'argomento che sarà oggetto di esame da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Ai lavori del gruppo svoltisi a Bologna hanno partecipato per precisare ulteriormente i contenuti del documento, che pubblichiamo, il Vice Presidente Gonzi ed il prof. Tabet.

1. Le Regioni e le Associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, UPI e UNCEM, concordano con l'esigenza che si approvi sollecitamente una legge-quadro per i parchi nazionali e le riserve naturali, espressamente prescritta dall'articolo 83 del D.P.R. 616/77.

L'approvazione di tale legge deve peraltro avvenire nel rispetto del chiaro riconoscimento — contenuto nel D.P.R. 616 — del ruolo delle Regioni e degli enti locali, che non possono essere espropriati delle funzioni loro proprie — quali organi elettivi di governo del territorio — attribuendole ad enti gestori dei parchi.

2. La conservazione della natura e la salvaguardia della flora e della fauna — attuate anche mediante l'incremento di nuovi parchi e riserve — sono bisogni avvertiti dalla generalità dei cittadini e particolarmente dagli abitanti delle aree interessate, i quali sottolineano come le esigenze protezionistiche debbano essere strettamente collegate a quelle di vita e di sviluppo delle comunità locali.

Gli interessi culturali, le tradizioni storiche, lo stato di arretratezza delle condizioni civili e sociali di taluni territori montani devono essere costantemente presenti nell'azione dei pubblici poteri, allo scopo di assicurare condizioni di vita e di sviluppo adeguate alle popolazioni delle aree interessate a particolari vincoli e tutele ambientali.

3. La normativa in corso di esame al Senato dovrebbe da un lato assumere rigorosamente le caratteristiche di legge-quadro, evitando quindi disposizioni di dettaglio che di fatto vanificano l'autonomia legislativa regionale ostacolando la possibilità di adeguare i principi generali alle esigenze e situazioni locali; dall'altro l'oggetto della legge dovrebbe essere chiaramente definito, circoscrivendo la disciplina normativa alla materia dei parchi e delle riserve naturali e rinviando ad altro provvedimento la definizione dei principi fondamentali sulla protezione della natura e dell'ambiente.

4. Gli elementi base e i punti di riferimento — tanto più volendo costruire la disciplina per i parchi nella prospettiva di una corretta attuazione dello

Stato delle autonomie — non possono che essere costituiti:

a) dalle norme sull'assetto dei poteri pubblici in materia di protezione della natura in cui — specie a seguito del D.P.R. 616/77 e non solo all'articolo 83 — viene sottolineato lo stretto legame tra territorio e protezione ambientale, aspetti inscindibili di uno dei tre settori organici (assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali) per i quali è ormai riconosciuto un preminente ruolo regionale e locale. Un parco, anche nazionale, non può essere entità separata dalle comunità locali, semplice espressione della «cultura del vincolo», bensì piuttosto mezzo per il miglioramento della qualità della vita, frutto di una «cultura dello sviluppo»;

b) dalle linee di tendenza delle proposte di riordino del governo locale, che appaiono sostanzialmente univoche — sia nei progetti dei partiti, sia nelle bozze governative, sia nelle anticipazioni settoriali contenute in talune recenti leggi-quadro già approvate o in itinere, o in altri documenti significativi, come il Rapporto sullo stato delle autonomie elaborato dal Ministro per gli affari regionali — nel prefigurare un ruolo centrale delle comunità locali per quanto concerne l'assetto e l'utilizzo del rispettivo territorio.

5. Da questi principi scaturiscono, tra l'altro, alcune conseguenze ineludibili:

I) l'esigenza di valorizzare pienamente il ruolo delle Regioni e delle comunità locali, sia per l'individuazione che per la gestione dei parchi, il cui carattere «nazionale» esprime unicamente lo specifico interesse generale per la salvaguardia di un bene, con la conseguente messa a disposizione da parte dello Stato di speciali mezzi finanziari e di organi di consulenza tecnica particolarmente qualificati;

II) la necessità di non alterare il ruolo attuale o potenziale degli enti territoriali locali nelle scelte urbanistiche e di assetto del territorio — che sono espressione genuina e fondamentale del principio dell'autogoverno degli enti autonomi — evitando altresì ogni inutile burocratizzazione e appesantimento delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici;

III) la necessità di realizzare un sistema di gestione del parco che — assicurando le indispensabili esigenze di ordine tecnico — riconosca un ruolo determinante agli enti regionali e locali cointeressati, evitando di costituire autorità del tipo ente-parco a loro sovraordinate e preferendo invece agili strumenti operativi del tipo «azienda».

6. In base a tali presupposti appare del tutto evidente come il testo approvato in Commissione agricoltura del Senato sia largamente inaccettabile.

In primo luogo va rilevata la sua natura di legge di dettaglio e talora di legge provvedimento.

Inoltre l'impostazione generale della legge chiaramente accentra funzioni operative in strutture, vecchie e nuove, del Ministero dell'agricoltura e foreste e configura il Consiglio nazionale quale organo di gestione piuttosto che di alta consulenza tecnico-scientifica.

L'esigenza di un sistema di interventi per la difesa della natura e dell'ambiente — al di là di quanto può essere risolto mediante istituzione di parchi e riserve — esorbita dall'oggetto di questa legge e comunque non può essere assicurato dal generico e insufficiente strumento del programma nazionale di protezione del patrimonio naturale indicato dall'articolo 13. Con tale norma oltretutto si opera, in contrasto con il secondo comma dell'articolo 5, una fuorviante commistione tra tutte le possibili aree del Paese da proteggere a qualsiasi titolo e le aree specificamente destinate a parchi e riserve.

7. La individuazione di parchi e riserve nazionali può anche essere definita con provvedimento dello Stato, senza necessità dello strumento legislativo indicato dall'articolo 21, ma a condizione che siano coinvolte nella decisione le Regioni e gli enti locali che hanno competenza a decidere sull'assetto e l'uso del territorio.

La gestione dei parchi e riserve suddetti dovrebbe far perno essenzialmente sugli enti locali, con modalità che assicurino il rispetto delle esigenze di carattere tecnico connesse a tale gestione.

In particolare per quanto riguarda la gestione dei parchi nazionali, si dovrebbe rovesciare l'impostazione del testo del Senato, sostituendo di massima lo Stato — e il relativo ente-parco — con un consorzio di enti locali e relativa azienda:

a) il consorzio, quale sede rappresentativa delle comunità territoriali cointeressate, dovrebbe essere formato — in maniera tendenzialmente parivalente — da rappresentanze della Regione (o delle Regioni, nel caso di parchi interregionali), della Provincia (o Province) e delle Comunità montane (ovvero dei Comuni per i parchi in territori non montani);

b) l'azienda consortile, quale strumento tecnico di gestione, potrebbe essere dotata anche di personalità giuridica (con chiara delimitazione dei poteri rispetto agli organi direttivi del consorzio): un direttore, un agile consiglio di amministrazione, un organo di consulenza tecnico-scientifica, personale di vigilanza, collegio di revisori dei conti (designati di massima dal Governo, in correlazione all'onere finanziario gravante sullo Stato);

c) il piano urbanistico-territoriale (piano parco) dovrebbe essere:

– elaborato a cura degli organi tecnici dell'azienda, sentendo il parere tecnico del Consiglio nazionale per i parchi, che deve essere composto su base tecnico-scientifica e non rappresentativa di amministrazioni o di enti locali, pur riconoscendo a questi e alle loro associazioni nazionali un potere di proposta;

– adottato dal consorzio-parco;

– approvato dalla Regione anche per quanto riguarda i rapporti con gli strumenti urbanistici locali. L'attuazione del piano-parco per la parte urbanistica vedrà responsabilizzati in primo luogo i Comuni;

d) per la vigilanza dovrebbe essere stabilito l'obbligo di avvalersi di personale che abbia frequentato la scuola nazionale di cui all'articolo 16.

A maggior ragione l'impostazione accennata dovrebbe costituire la base del sistema di gestione dei parchi regionali (con facoltà di avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale), senza che la legge-quadro entri in norme di dettaglio.

8. La individuazione e delimitazione di nuovi parchi nazionali nelle Regioni a statuto speciale dovrebbe avvenire o ad opera di organi paritetici Stato-Regione o comunque d'intesa con la Regione interessata. La gestione dovrebbe essere analoga a quella delle Regioni ordinarie, con l'obiettivo comunque di salvaguardare l'unità di gestione dei parchi interregionali.

9. Sulla base dei medesimi criteri si dovrebbe organizzare la gestione delle riserve nazionali, evitando l'accentramento nell'amministrazione statale, prefigurato nell'originario testo della Commissione agricoltura del Senato.

IL DOCUMENTO FINALE DELLA VIª CONSULTA DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

La VI Consulta Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia, tenutasi a Roma il 29 giugno 1982, sul tema «Urgenza di una riforma» rivolge un deferente ed affettuoso saluto al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ringraziandolo per l'importante messaggio di saluto inviato all'Assemblea, in cui sottolinea l'importanza dell'istituzione «Provincia».

La VI Consulta approva la relazione del Presidente Mastroleo e sottolinea il quadro complessivo unitario che, attorno ai temi in discussione, esce dai contributi dati nel corso del dibattito con gli interventi di tutte le forze politiche, sindacali e delle rappresentanze degli amministratori locali, nonché dei rappresentanti del Governo e del Parlamento, prendendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni e dell'impegno del Ministro dell'Interno.

Il grado di maturità della lunga ed approfondita ricerca che a livello sia politico che culturale si è svolta in questi ultimi anni nel Paese, ha portato a posizioni sufficientemente definite sull'identità e sul ruolo che la nuova Provincia dovrà avere nel sistema delle autonomie locali.

I rapporti di stretta collaborazione sia a livello nazionale — tra Comitato dei Presidenti delle Regioni e ANCI, UPI, UNCEM — sia a livello locale, con la costituzione di molti comitati d'intesa tra la Regione e le autonomie locali nelle singole Regioni, ha portato ad un clima nuovo, che favorisce la definizione delle funzioni e dei compiti connessi ad ogni diverso livello di Governo locale.

Molte esperienze sono state già acquisite dalla Provincia nella prospettiva del nuovo ruolo che le spetta di unico ente intermedio di programmazione e destinatario (sia pure in maniera ancora molto limitata e diversificata nelle diverse Regioni italiane), di deleghe regionali in materie importanti come l'agricoltura, la pianificazione territoriale, i beni culturali, la formazione professionale, l'ambiente, l'ecologia.

L'Assemblea, di fronte a questi elementi positivi, denuncia e deplora che il processo legislativo per la riforma delle autonomie locali è purtroppo ancora fermo nonostante che da parte di tutte le forze politiche si concordi sull'urgenza della riforma.

La VI Consulta delle Province esprime la propria convinzione che una rapida ripresa della discussione e l'approvazione della riforma delle autonomie locali sia necessaria e urgente, e che concorre in questo delicato momento della vita politica ed economica del Paese, ad una qualificazione della spesa pubblica e ad un rafforzamento della democrazia e delle istituzioni.

La VI Consulta dell'UPI ribadisce la necessità e l'urgenza che Governo, Parlamento, e forze politiche, intensifichino e coordinino coerentemente alle posizioni espresse anche in questa sede, i loro sforzi per riprendere la discussione verso la riforma delle autonomie.

Impegna pertanto il Direttivo dell'Unione delle Province d'Italia a continuare nello sforzo intrapreso per migliorare nelle forme e nei contenuti i rapporti con gli altri livelli di governo locale, con particolare riferimento allo studio dell'esistente e delle iniziative e prospettive future in materia di delega regionale, per arrivare al previsto Convegno del 4/5 novembre prossimo, con una proposta omogenea ed articolata sul riordino delle funzioni e sulle deleghe, da attuarsi in tutto il Paese.

Approva la decisione di costituire l'osservatorio legislativo permanente e dà mandato alla Presidenza e al Direttivo di vigilare ed intervenire sulla legislazione «in itinere», sia nazionale che regionale, affinché siano rispettati nelle nuove leggi i principi informatori e i contenuti della «nuova Provincia», come essa risulta ormai sia dalla realtà, sia dalle posizioni politiche e culturali maturate nel Paese, contrastando i tentativi di neocentralismo già in atto anche a livello regionale.

Roma, 29 giugno 1982.

Nuova legge regionale della Lombardia per l'istituzione delle Comunità montane

GIUSEPPE PIAZZONI

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato il 10 giugno 1982 la nuova legge per l'istituzione delle Comunità montane.

Poiché l'art. 2 della L.r. 4-5-1981 n. 23 (modificata con L.r. 18-1-1982 n. 5) ha soppresso le Comunità montane per evitare il referendum regionale abrogativo ed ha stabilito in via transitoria la proroga delle loro funzioni fino al 30 giugno 1982, la legge ora approvata dovrebbe essere promulgata entro la suddetta data.

L'approvazione della legge ha comportato un lungo e vivace dibattito sia nella fase della consultazione dei Comuni, deliberata dal Consiglio regionale il 21 gennaio 1982, sia nella discussione consiliare che è avvenuta sul testo unificato delle proposte di legge presentate dalla Giunta regionale (n. 160 del 10-11-1981) e del Gruppo comunista (n. 197 del 23-2-1982).

La Delegazione regionale dell'UNCEM — sostenuta dalla sede nazionale — ha attivamente collaborato nei vari momenti preparatori all'approvazione della legge e il Presidente della Delegazione ing. Cavalli ha dichiarato la soddisfazione degli amministratori delle Comunità e dei Comuni montani per l'avvenuta approvazione della legge.

Naturalmente non è mancata qualche obiezione di singoli Comuni alla inclusione nella zona omogenea ora definita dalla legge, ma va rilevato che l'intesa tra Regione e Comuni indicata nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 3-12-1971 n. 1102 non può significare un «diritto di veto» di singoli Comuni alla inclusione nella zona omogenea.

Al riguardo va anche rilevato che la nuova delimitazione delle zone era chiaramente vincolata dalla norma contenuta nella citata L.r. n. 23/81 circa la coincidenza territoriale delle zone omogenee montane con le zone operative della USL. Va notato peraltro che per 3 Comunità montane (n. 17, 18 e 19) non è stata rispettata la suddetta norma, per cui i Comuni delle stesse Comunità sono stati assegnati a 2 o 3 diverse USL.

La definizione delle nuove zone montane comporta l'aumento da 28 a 29 delle Comunità montane lombarde: ciò per effetto dell'abolizione di 2 Comunità (Medio Verbano e Val San Martino) e la suddivisione in 4 della Comunità Valtellina, finora composta di 65 Comuni.

Le Comunità montane coincidenti con le USL e che quindi ne assumeranno le funzioni (sia pure a far tempo dalle prossime elezioni amministrative per effetto della norma transitoria di cui all'art. 19) sono 11 rispetto alle 6 che finora avevano tale coincidenza e che già avevano assunto — e che quindi conserveranno — tali funzioni.

Non è stata accolta la richiesta di riconoscere a 2 Comunità montane componenti insieme una USL (esistono 3 casi del genere) le funzioni di USL, come è avvenuto invece su richiesta dell'UNCEM nella Regione Sardegna, dando una interpretazione più corretta alle norme di cui alla legge 833/78 (L.r. 16 marzo 1981 n. 13).

Vanno inoltre segnalati due casi in cui le Comunità montane non coincidono con la USL perché uno dei loro Comuni è compreso in una diversa USL. Forse si poteva modificare la zonizzazione delle USL per avere la perfetta coincidenza.

Ai fini della definizione delle nuove zone, la Regione ha opportunamente proceduto a classificare 12 nuovi Comuni in territori montani, ai sensi dell'art. 14 della legge 991/52 (comprensori di bonifica montana). La loro estensione territoriale è modesta raggiungendo in totale 5.932 ettari (1).

La Regione, mentre ha classificato totalmente montani 11 Comuni che finora erano parzialmente montani (2), ha escluso dalle nuove Comunità montane 14 Comuni montani classificati ai sensi degli ar-

---

(1) Nuovi Comuni classificati dalla Regione (ex art. 14) legge 991/52: Cantello (VA), ha. 909; Colle Brianza (CO), ha. 844; Garlate (CO), ha. 214; Ello (CO), ha. 241; Olginate (CO), ha. 789; Valgreghentino (CO), ha. 628; Pescate (CO), ha. 209; Ranica (BG), ha. 416; Villa di Serio (BG), ha. 456; Gandosso (BG), ha. 311; Credaro (BG), ha. 340; Roè Volciano (BS), ha. 575. In totale ha. 5.932.

(2) Comuni già classificati parzialmente montani e ora totalmente: Luino, Caprino Bergamasco, Palazzago, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Concesio, Bovezzo, Nave, Gavardo, Villanova sul Clisi, Salò.

ticoli 1 e 14 della legge 991 per l'estensione totale di 7.615 ettari (3).

Quest'ultima norma è identica a quella adottata in Toscana in analogo caso di ridelimitazione delle zone montane (L.r. 12-6-1981 n. 52) (4) ed è giustificata con la dizione «*in attesa del riesame delle delimitazioni territoriali delle associazioni intercomunali e delle Comunità montane in relazione alla nuova legge nazionale sulle autonomie locali e stante la non rispondenza ai criteri di unità territoriale economica e sociale di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 1102/71*».

Le norme della nuova legge inerenti il funzionamento delle Comunità montane sono sostanzialmente ripetitive di quelle contenute nella L.r. 16-4-1973 n. 23: è prevista la denominazione degli organi indicata in Assemblea, Consiglio direttivo e Presidente (mentre nel resto d'Italia sono denominati Consiglio, Giunta esecutiva e Presidente) ed è confermata la doppia presidenza, per l'Assemblea e per il Consiglio, garantendo nel primo caso la presenza di due Vicepresidenti eletti con votazioni separate «*in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza*». Il Consiglio direttivo continuerà ad essere espressione della maggioranza. Nei casi in cui la Comunità montana assume le funzioni di USL per effetto dell'art. 30 della L.r. n. 35/80 costitutiva delle USL, il Consiglio sarà allargato alla presenza delle minoranze.

Le norme inerenti gli statuti delle Comunità montane sono migliorate rispetto a quelle precedenti. La legge stabilisce opportune norme per non interrompere l'attività delle Comunità montane preesistenti, anche nel caso di non coincidenza con i nuovi ambiti territoriali perché verranno esclusi o aggiunti i rappresentanti dei nuovi Comuni che dovranno essere eletti dai Consigli comunali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Analogamente si procederà per l'attuazione dei piani di sviluppo e dei piani urbanistici già in atto.

Unica norma — d'altronde inevitabile — si riferisce alla Comunità della Valtellina che sarà suddivisa in 4 nuove Comunità montane. I Comuni dovranno provvedere entro 6 mesi alle rispettive nomine, ma nel frattempo continuerà nelle funzioni l'attuale Comunità anche eventualmente a mezzo di commissario (art. 21).

La norma di cui all'art. 7 della legge statale 93/81 viene prorogata di un anno per consentire alle nuove Comunità eventuali assunzioni di personale.

La legge conferma il «fondo regionale della montagna» istituito con la L.r. 28-1-1974 n. 12 modificandone le modalità di utilizzo. Il fondo sarà alimentato oltre che con i fondi statali con gli stanziamenti regionali.

La ripartizione del fondo suddetto dovrà interessare anche i citati 14 Comuni ora esclusi dalle Comunità.

Le modalità del riparto sono certamente discutibili per due aspetti:

1) la limitazione della superficie territoriale da considerare che è soltanto quella dell'art. 1 della legge n. 991 e non anche quella dell'art. 11 (comprensori di bonifica montana). La legge 1102 considera congiuntamente quali componenti del territorio montano sul quale operano le Comunità sia i territori di cui all'art. 1 che quelli di cui all'art. 14. L'entità territoriale da escludere dal conteggio è peraltro limitata: trattasi di 61 Comuni classificati

Situazione dei Comuni montani in Lombardia dopo la legge approvata il 10-6-1982

1) Comuni montani prima della L.r. 10-6-82 n. 530, per l'estensione totale di ha. 1.009.180.

2) Con la legge suddetta:

— sono stati classificati n. 12 nuovi Comuni montani (ex art. 14 legge 991) per ha. 5.932;

— sono stati classificati interamente montani n. 11 Comuni (sempre ex art. 14 legge 991) che prima erano classificati parzialmente (aumento territorio montano di ha. 8.914);

— n. 14 Comuni, di cui 11 classificati parzialmente montani, già compresi nel totale dei comuni di cui al punto 1) non sono più inclusi nelle nuove comunità montane (tot. ha. 7.615) e continueranno a beneficiare dei contributi ex legge 1102 ed altre per la montagna;

— n. 25 Comuni restano classificati parzialmente montani (rispetto a n. 36 classificati tali prima della legge regionale 10-6-1982).

In totale pertanto i Comuni montani della Lombardia sono ora n. 542 dei quali n. 517 classificati totalmente e n. 25 classificati parzialmente. Il totale del territorio classificato montano ha. 1.024.026.

Le Comunità montane da 28 sono aumentate a 29 (sciolte 3 Comunità montane, costituite 4 nuove Comunità montane).

Le Comunità montane coincidenti totalmente con le ULS sono aumentate da 6 a 11. Di queste, 5 Comunità assumeranno le funzioni di organi di gestione della USL solo dopo le elezioni amministrative del 1985.

---

(3) Comuni fuori dalle Comunità montane: Barasso (VA), ha. 294; Bedero (VA) T.M., ha. 255; Botticino (BS), ha. 770; Brinzio (VA) T.M., ha. 641; Castel Cabiaglio (VA) T.M., ha. 714; Cisano Bergamasco (BG), ha. 247; Comerio (VA), ha. 490; Gussago (BS), ha. 800; Luvinate (VA), ha. 279; Ponteranica (BG), ha. 480; Pontida (BG), ha. 352; Sorisole (BG), ha. 730; Varese (VA), ha. 1.189; Villa d'Almè (BG), ha. 374. In totale ha. 7.615.
T.M. = Totalmente montani. Gli altri comuni sono parzialmente montani.

(4) Trattasi di 7 comuni totalmente montani per ettari 56.235 e di 21 comuni parzialmente montani per ettari 115.154.

ai sensi del solo art. 14 della legge n. 991 per un totale di 31.302 ettari e di altri 36 Comuni classificati ai sensi dell'art. 1 e comprendenti anche territorio classificato per l'art. 14 per 14.297 ettari;

2) la indicazione di cui al punto *b*) del secondo comma dell'art. 11 stabilisce il riparto di una parte dei fondi tra le Comunità montane in proporzione alla popolazione residente, «quale risulta dagli ultimi dati annuali ufficiali dell'ISTAT», mentre il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che *«I Comuni classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 non ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge, concorrono con le Comunità montane al riparto del fondo, secondo i seguenti criteri: a) il 35% in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano; b) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991»*.

Ciò significa a mio avviso una ingiusta attribuzione alle Comunità montane comprendenti Comuni parzialmente montani di importi calcolati sulla base della popolazione totale di tali Comuni poiché, come è noto, i dati della popolazione residente nel solo territorio montano non sono compresi nei dati ufficiali dell'ISTAT. Il problema è rilevante perché, mentre il Comune di Varese che viene ora escluso dalla Comunità montana conterà ai fini del riparto per solo 1.200 abitanti, i Comuni di Lecco e di Como, i cui abitanti nei territori montani sono stati accertati rispettivamente in 7.585 e in 490, concorreranno al riparto per decine di migliaia di abitanti. È pertanto necessario che questa norma venga corretta anche per rispettare quanto chiaramente scritto al secondo comma dell'articolo 4 della legge statale n. 93/81, per cui *«in ogni caso gli interventi finanziari della Comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani»*.

La legge contiene una norma (art. 22) per fissare il termine del 31 dicembre 1982 per dare applicazione all'art. 5 della legge statale 22-12-1980 n. 925 che prevede la possibilità da parte della Regione, acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le Comunità montane, di sciogliere i consorzi provinciali dei Comuni compresi nei bacini imbriferi montani, trasferendone le funzioni e i beni alle Comunità montane.

Vengono abrogate, oltre a due articoli della L.r. 12/74 relativi al fondo per la montagna, le norme della L.r. 15-4-1975 n. 51 per la «disciplina urbanistica» relativa ai piani urbanistici delle Comunità montane diversamente regolate da questa nuova legge.

Testo della Legge regionale n. 136

ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Approvata nella seduta del 10-6-1982 dal Consiglio della Regione Lombardia e consegnata al Commissario di Governo il 21-6-1982.

TITOLO I

Istituzione delle Comunità montane

Art. 1.

Costituzione

1. Tra i comuni, il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee determinate dall'art. 3 della presente legge, è costituita la Comunità montana, ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Variazione di classificazione dei territori

1. Anche allo scopo di armonizzare le zone omogenee delle Comunità montane agli ambiti territoriali dei servizi socio-sanitari, in attuazione del secondo comma dell'art. 2 della L.r. 5 aprile 1980, n. 35, vengono operate le variazioni nella classificazione dei comuni indicati nei commi seguenti, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2. Sono inclusi per l'intero territorio nelle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge i seguenti comuni già classificati parzialmente montani:

— Luino
— Caprino Bergamasco
— Palazzago
— Almenno San Salvatore
— Almenno San Bartolomeo
— Concesio
— Bovezzo
— Nave
— Gavardo
— Villanova sul Clisi
— Salò

3. Sono altresì interamente inclusi i territori dei seguenti comuni:

— Cantello
— Ello
— Colle Brianza
— Valgreghentino
— Olginate
— Garlate
— Pescate
— Ranica
— Villa di Serio
— Gandosso
— Credaro
— Roè Volciano

4. In attesa del riesame delle delimitazioni territoriali delle associazioni intercomunali e delle Comunità montane in relazione alla nuova legge nazionale sulle autonomie locali e stante la non rispondenza ai criteri di unità territoriale, economica e sociale di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani dei comuni di cui al comma successivo, e precedentemente inclusi nelle zone omogenee montane dalle leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23 - 16 aprile 1973, n. 24 - 30 giugno 1974, n. 32 - 12 agosto 1974, n. 45 - non vengono ricompresi nelle zone omogenee di cui al citato art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. I territori dei seguenti comuni conservano la classificazione di territori montani:

— Barasso (p.m.)
— Bedero Valcuvia
— Botticino (p.m.)
— Brinzio
— Castello Cabiaglio
— Cisano Bergamasco (p.m.)
— Comerio (p.m.)
— Gussago (p.m.)
— Luvinate (p.m.)
— Ponteranica (p.m.)
— Pontida (p.m.)
— Sorisole (p.m.)
— Varese (p.m.)
— Villa D'Almè (p.m.)

Art. 3.

Delimitazioni delle zone omogenee

1. I territori montani della Regione, determinati dall'applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata corografia in scala 1:250.000; i territori dei Comuni parzialmente montani sono individuati nelle allegate corografie in scala 1:25.000.

2. Le zone omogenee sono:

Zona n. 1, comprendente i Comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello.

Zona n. 2, comprendente i Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Zona n. 3, comprendente i Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Zona n. 4, comprendente i Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

Zona n. 5, comprendente i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Zona n. 6, comprendente i Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Zona n. 7, comprendente i Comuni di: Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo.

Zona n. 8, comprendente i Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.

Zona n. 9, comprendente i Comuni di: Berzo S. Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano S. Martino, Zandobbio.

Zona n. 10, comprendente i Comuni di: Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna.

Zona n. 11, comprendente i Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

Zona n. 12, comprendente i Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.

Zona n. 13, comprendente i Comuni di: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, S. Giovanni Bianco, S. Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.

Zona n. 14, comprendente i Comuni di: Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Caprino Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, S. Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.

Zona n. 15, comprendente i Comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Carenno, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Lecco (p.m.), Lierna, Malgrate, Mandello Lario, Monte Marenzo, Oliveto Lario, Olginate, Pescate, Suello, Torre De' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Zona n. 16, comprendente i Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

Zona n. 17, comprendente i Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Como (p.m.), Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.

Zona n. 18, comprendente i Comuni di: Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.

Zona n. 19, comprendente i Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Griante, Menaggio, Plesio, Porlezza, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Valrezzo, Valsolda.

Zona n. 20, comprendente i Comuni di: Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.

Zona n. 21, comprendente i Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Zona n. 22, comprendente i Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di S. Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Zona n. 23, comprendente i Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria, Tresivio.

Zona n. 24, comprendente i omuni di: Albaredo per S. Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino.

Zona n. 25, comprendente i Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

Zona n. 26, comprendente i Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.

Zona n. 27, comprendente i Comuni di: Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemo-

nio, Laveno-Mombello, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia.

Zona n. 28, comprendente i Comuni di: Cadegliano Viconago, Cremenago, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna.

Zona n. 29, comprendente i Comuni di: Agra, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Castelveccana, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

Art. 4.
Modificazioni territoriali e definizioni delle Comunità montane

1. Le variazioni delle zone omogenee di cui al precedente art. 3 sono disposte con legge regionale previa consultazione degli enti e organismi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 4 della L.r. 5 aprile 1980 n. 35.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti devono adottare le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunità montane.

3. La Comunità montana si estingue quando viene soppressa la relativa zona omogenea.

4. In caso di aggregazione, fusione o scissione di Comunità montane il Presidente della Giunta regionale provvederà con decreto a regolare i conseguenti rapporti.

TITOLO II
Ordinamento interno

Art. 5.
Organi della Comunità montana

1. Sono organi della Comunità montana l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio direttivo.

2. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni che fanno parte della Comunità in numero di tre, di cui uno per la minoranza, quando la popolazione del comune sia inferiore a 5.000 abitanti, e di cinque, di cui due per la minoranza, quando la popolazione sia superiore a 5.000 abitanti.

3. L'elezione spetta al Consiglio comunale che vi procede con votazione segreta in cui ciascun consigliere indica due o tre nomi in relazione al numero dei rappresentanti indicato nel precedente comma; deve essere comunque garantita la rappresentanza effettiva della minoranza nella misura predetta.

4. I membri dell'assemblea della Comunità vengono eletti dai Consigli comunali tra i propri componenti o tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

5. È fatto obbligo al Sindaco di comunicare tempestivamente o comunque non oltre tre giorni dall'avvenuta elezione i nominativi dei rappresentanti della Comunità montana.

6. L'assemblea comunitaria procede alla costituzione dell'Ufficio di presidenza composto dal Presidente dell'assemblema e da due Vice Presidenti eletti con votazioni separate a scrutinio segreto, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

L'Assemblea elegge il Presidente della Comunità montana ed il Consiglio direttivo fra i componenti dell'assemblea stessa.

7. Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta la Comunità montana ed è eletto prima dell'elezione del Consiglio direttivo.

8. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consiglio stesso e da non meno di quattro e non più di dodici membri in relazione alle disposizioni statutarie.

9. Il Presidente della Comunità e il Presidente dell'Assemblea nonché i membri del Consiglio direttivo sono nominati secondo le modalità in vigore rispettivamente per la nomina del Sindaco e della Giunta comunale.

10. I membri degli organi della Comunità montana non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge comunale e provinciale e dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i corrispondenti organi.

Art. 6.
Durata in carica degli organi

1. L'assemblea dura in carica cinque anni; tuttavia viene rinnovata qualora si proceda alla rielezione di consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione della Comunità stessa.

2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ogni comune che rinnovi il proprio consiglio, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta municipale, procede alla elezione dei nuovi rappresentanti in seno all'assemblea della Comunità montana.

3. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un membro dell'assemblea, i Consigli comunali provvedono alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

4. I componenti dell'assemblea, del Consiglio direttivo e i Presidenti esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

5. Lo statuto detta norme per la revoca e la decadenza delle cariche esecutive.

Art. 7.
Statuto delle Comunità montane

1. Lo statuto delle Comunità montane e le relative modifiche sono deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e approvate dal Consiglio regionale.

2. Lo statuto deve prevedere, oltre l'indicazione della sede e la denominazione della Comunità montana, le norme di organizzazione e le funzioni di ciascun organo.

3. Nelle Comunità montane la cui assemblea sia composta da più di trenta membri, deve essere prevista l'istituzione di commissioni permanenti, composte da consiglieri dell'assemblea, per l'esplicazione di funzioni istruttorie, nonché di collaborazione con il Consiglio direttivo, per materie ed attività specificate nello statuto.

4. Spetta in ogni caso all'assemblea, oltre alla nomina del Presidente e del Consiglio direttivo:

— nominare il collegio dei revisori dei conti, che deve essere composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza;

— adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale e le eventuali modifiche; i programmi annuali e il piano urbanistico controllando l'attuazione di tali atti;

— approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

— approvare i regolamenti;

— approvare la pianta organica del personale;

— stabilire l'eventuale contributo finanziario che i comuni devono versare alla Comunità montana;

— deliberare l'acquisto e l'alienazione di immobili ed i relativi contratti, nonché i contratti di locazione e conduzione di immobili ultra-novennali;

— deliberare la contrazione di mutui;

— deliberare l'istituzione di aziende speciali, nei casi previsti dalla legislazione vigente, con la partecipazione dei comuni interessati per il conseguimento dello sviluppo della Comunità;

— deliberare la partecipazione a Consorzi, a Società pubbliche o miste e a Cooperative;

— deliberare gli incarichi professionali per la redazione di piani, programmi, progetti e studi nell'ambito del territorio della Comunità montana.

5. Spetta inoltre all'Assemblea ogni altro provvedimento per il quale le leggi, i regolamenti e lo Statuto non prevedono la competenza di altro organo.

6. Il Consiglio direttivo, organo esecutivo della Comunità montana, attua i provvedimenti deliberati dall'Assemblea e svolge le funzioni deliberative connesse al funzionamento dell'ente che lo statuto gli attribuisce, nei limiti di spesa stabiliti dall'assemblea.

7. In caso di necessità ed urgenza il Consiglio direttivo può adottare deliberazioni di competenza dell'Assemblea, curandone l'immediata comunicazione alla Presidenza stessa, per la ratifica da parte dell'assemblea; sono esclusi da tale procedura gli atti di cui al precedente 4° comma.

8. Nell'ambito delle attività statutarie e regolamentari, la Comunità montana deve stabilire le modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell'assemblea e prevedere, in particolare, la possibilità di convocazione su richiesta del Consiglio direttivo o di un determinato numero di Consiglieri nonché la indicazione del numero legale di un quarto dei consiglieri, in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non sia stato raggiunto il numero legale della metà più uno dei Consiglieri stessi; la seduta in seconda convocazione deve tenersi comunque non oltre dieci giorni dalla prima.

Art. 8.

Controlli

1. La vigilanza e la tutela sulle Comunità montane è esercitata dalla Regione ai sensi della legislazione statale vigente e nei modi previsti dalla legislazione regionale; il controllo sugli atti è effettuato dalle sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo competente sul territorio dove ha sede la Comunità, nei modi, nelle forme e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei Comuni.

Art. 9.

Personale e uffici

1. Il personale della Comunità montana può essere assunto direttamente secondo la legislazione vigente o assegnato mediante comando ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale della Comunità montana viene determinato a norma delle disposizioni previste per il personale degli enti locali e dalla legge 23 marzo 1981, n. 93.

3. È escluso il personale delle Comunità montane cui si applichino già norme diverse, previste da accordi contrattuali nazionali.

4. La Comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica.

5. La Comunità montana può anche conferire incarichi a tempo determinato nei casi e con le modalità stabilite dallo statuto.

6. Ogni Comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Art. 10.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento delle Comunità montane sono:

a) i fondi previsti dalle leggi nazionali;

b) i fondi previsti dalle leggi regionali;

c) i finanziamenti provenienti dalla Comunità economica europea, da altri enti o da privati;

d) i contributi annui a carico dei Comuni purché previsti nello statuto e la cui entità sia fissata dall'assemblea.

Art. 11.

Fondo regionale per la montagna

1. I fondi per la montagna previsti dalle leggi dello Stato e quelli destinati allo stesso scopo da stanziamenti regionali, formano il fondo regionale per la montagna.

2. Esso è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) il 25% da ripartirsi in parti uguali fra tutte le Comunità montane;

b) il 35% in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati annuali ufficiali dell'Istat;

c) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

3. I Comuni classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, non ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge, concorrono con le Comunità montane al riparto del fondo, secondo i seguenti criteri:

a) il 35% in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano;

b) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 12.

Rapporti con gli altri enti

1. Gli enti e gli organismi operanti nel territorio della Comunità montana ed interessati dal suo piano di sviluppo economico e sociale, sono tenuti a trasmettere i propri piani e programmi alla Comunità; tali enti sono tenuti ad adeguare i propri piani e programmi al piano di sviluppo economico e sociale della Comunità montana approvato dalla Regione.

2. Per l'elaborazione del piano di sviluppo economico e sociale nonché del piano urbanistico, la Comunità montana adotta il metodo della consultazione e della partecipazione delle amministrazioni comunali, trasmettendo loro gli atti relativi; su tali atti i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, devono esprimere il loro parere, che deve risultare nella relazione di accompagnamento dei piani alla Regione.

3. La Comunità montana durante l'elaborazione dei piani di cui al comma precedente favorisce la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di quelle sociali.

4. Le domande di cittadini, di enti ed organismi e dei Comuni volte ad ottenere finanziamenti concessi con leggi regionali devono essere contestualmente indirizzate alla Comunità montana che provvede entro i successivi trenta giorni ad esprimere il proprio parere alla Regione; decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

Art. 13.

Piani di sviluppo economico e sociale

1. Il piano di sviluppo economico e sociale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 individua gli obiettivi e le priorità di intervento per lo sviluppo del territorio; definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi; indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio; indica i progetti di intervento da inserire nei programmi pluriennali di cui al successivo art. 15, prevedendone le caratteristiche fondamentali in ordine agli obiettivi, ai soggetti attuatori, alle risorse necessarie ed i tempi di attuazione.

2. Il piano di sviluppo promuove il coordinamento degli interventi e della spesa degli enti locali e degli altri enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

3. Al fine di coordinare il proprio piano socio-economico con le linee della programmazione provinciale, la Comu-

nità montana invia alla Provincia nel cui ambito territoriale è compresa, ovvero al Consorzio intercomunale di Lecco per le Comunità montane n. 15 e 16, il piano socio-economico adottato; detti Enti sono tenuti ad indicare le integrazioni e gli adeguamenti da apportare al piano e ad inviarli alla Giunta regionale entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto delle indicazioni delle Province, ovvero del Consorzio intercomunale di Lecco, approva il piano socio-economico entro sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 14.
Piano urbanistico

1. La Comunità montana, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, adotta un piano urbanistico avente natura, contenuti ed effetti di cui agli artt. 8, 10 e 12 della L.r. 15 aprile 1975, n. 51, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, d'intesa con le commissioni consiliari competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano urbanistico viene adottato dall'assemblea della Comunità montana.

3. La delibera dell'assemblea viene pubblicata agli albi dei Comuni e delle Province interessate per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati della proposta di piano; di tale pubblicazione deve essere data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Entro i successivi trenta giorni possono essere presentate alla Comunità montana osservazioni da parte di Enti pubblici e organizzazioni sociali interessate, nonché dei proprietari delle aree oggetto di previsioni dichiarate immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 8, lett. *n*) della L.r. 15 aprile 1975, n. 51.

5. Esperite tali procedure, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la delibera di adozione di piano con i relativi elaborati, le osservazioni ricevute ed eventuali controdeduzioni dell'assemblea, è trasmessa alla Provincia.

6. La Provincia entro i successivi sessanta giorni trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione il piano adottato dalla Comunità montana, e indica, ove necessario, le integrazioni e gli adeguamenti da apportarsi ai piani delle Comunità montane, per assicurarne il coordinamento e l'integrazione con i piani territoriali provinciale o del Consorzio intercomunale di Lecco e regionale; in mancanza di tali piani, per assicurarne la conformità con gli indirizzi della pianificazione provinciale o del Consorzio intercomunale di Lecco e regionale.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche in caso di variazioni al piano urbanistico della Comunità montana.

8. D'intesa con i comuni parzialmente montani è facoltà della Comunità montana includere nei propri piani anche la parte di territorio non montano.

Art. 15.
Programmi pluriennali

1. Il piano di sviluppo si attua attraverso programmi pluriennali aggiornati annualmente, da trasmettersi alla Giunta regionale entro il 31 luglio, e finanziati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. La Comunità montana, d'intesa con i Comuni limitrofi che ne facciano richiesta, può includere nel proprio piano di sviluppo economico-sociale il territorio di detti Comuni, anche se non classificati montani; le relative procedure sono stabilite nello Statuto della Comunità montana.

Art. 16.
Finanziamento del piano di sviluppo

1. La Giunta regionale può concedere garanzie fidejussorie per mutui contratti dalle Comunità montane per la realizzazione del piano di sviluppo, per i quali sia intervenuta l'autorizzazione da parte della Giunta stessa sulla base dei piani di ammortamento presentati.

2. I limiti di importo entro i quali possono essere concesse le fidejussioni regionali, vengono annualmente stabiliti con la legge di approvazione del bilancio regionale annuale di previsione.

Art. 17.
Permessi e indennità

1. Le norme dell'art. 6 della legge 3 marzo 1981, n. 93, regolano i permessi e le indennità spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio direttivo e dell'assemblea della Comunità montana; spetta all'assemblea stabilire la misura dell'indennità, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi 26 aprile 1974 n. 169 e 18 dicembre 1979 n. 632.

2. Ai consiglieri della Comunità montana che facciano parte di articolazioni dell'assemblea eventualmente previste dallo statuto spetta per ogni giorno di effettiva partecipazione alle relative sedute lo stesso gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute dell'assemblea.

3. Nel caso di coincidenza tra Comunità montana ed ente responsabile dei servizi di zona, spetta esclusivamente il trattamento economico previsto dall'art. 27 della L.r. 5 aprile 1980 n. 35 così come modificato dall'art. 1 della L.r. 8 marzo 1982, n. 15.

TITOLO III
Norme transitorie

Art. 18.
Revisione degli statuti delle preesistenti Comunità

1. Nei casi in cui le delimitazioni territoriali previste dal precedente articolo 3 risultino invariate, gli organi delle Comunità montane preesistenti rimangono in carica per la durata per gli stessi prevista, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 6, primo comma; l'assemblea verifica la compatibilità dello statuto esistente con le altre disposizioni della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie che trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di modifica territoriale delle Comunità montane, le assemblee comunitarie sono aumentate ovvero sottratte dei rappresentanti dei comuni che risultino incorporati o scorporati; entro i successivi sessanta giorni tali assemblee provvedono all'adozione di un nuovo statuto e entro i trenta giorni successivi all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale, eleggono gli altri organi previsti dallo statuto stesso.

3. Qualora l'assemblea debba essere integrata ai sensi del precedente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali provvedono ad eleggere i propri rappresentanti in seno all'assemblea comunitaria di cui fanno parte; i Comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal commissario o da un suo delegato.

4. In caso di fusione in una unica Comunità di più Comunità montane preesistenti ovvero di disaggregazione in più Comunità di una unica Comunità preesistente tutti gli organi devono essere rinnovati, ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro i successivi trenta giorni il Sindaco del Comune avente maggiore popolazione provvede alla prima convocazione dell'assemblea e la presiede fino alla nomina degli organi statutari;

in caso di inadempimento vi provvede il Presidente della Giunta regionale.

6. Lo statuto deve essere adottato entro sessanta giorni dalla prima convocazione dell'assemblea.

Art. 19.
Attribuzioni in materia sanitaria

1. Ove, a seguito della nuova configurazione territoriale prevista dalla presente legge, il territorio della Comunità montana coincida con quello di un ente responsabile dei servizi di zona, gli organi dell'ente responsabile dei servizi continueranno a svolgere le loro funzioni fino alle elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, interessanti i Consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione della zona.

2. A far tempo dal termine di cui al precedente comma, le competenze in materia sanitaria sono attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'art. 30 della L.r. 5 aprile 1980, n. 35.

Art. 20.
Validità dei piani delle preesistenti Comunità

1. Salvo quanto previsto dal successivo secondo comma, i piani già adottati dalle assemblee, anche se già approvati dalla Regione devono essere verificati ed opportunamente modificati ed integrati, in relazione alle esigenze derivanti dalle nuove delimitazioni territoriali; tali modifiche devono essere trasmesse alla Regione per l'approvazione.

2. Qualora il territorio di una Comunità montana preesistente si articoli in più Comunità montane, i relativi piani conservano efficacia fino all'adozione dei piani da parte di ciascuna Comunità.

3. Le misure di salvaguardia previste dai piani già adottati conservano efficacia fino alla adozione dei piani che li modificano o li sostituiscono e sono fatte osservare dalle Comunità territorialmente competenti ai sensi della presente legge.

Art. 21.
Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede con propri decreti a disciplinare, nei confronti delle Comunità montane interessate alle variazioni delle zone omogenee di cui al precedente art. 3:

a) i rapporti finanziari ed amministrativi;

b) le modalità di esercizio, nel periodo transitorio, delle funzioni di pertinenza delle Comunità predette anche, ove occorre, a mezzo di commissario.

2. Le Comunità montane delle zone di cui al precedente art. 3 sono autorizzate ad assumere il personale di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.
Provvedimenti relativi ai bacini imbriferi montani

1. Entro il 31 dicembre 1982 ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la Regione procederà, acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le Comunità montane, allo scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendo alle Comunità montane funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i Comuni non ricadenti nel territorio di Comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Art. 23.
Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della L.r. 28 gennaio 1974, n. 12, nonché l'articolo 9 della L.r. 15 aprile 1975, n. 51.

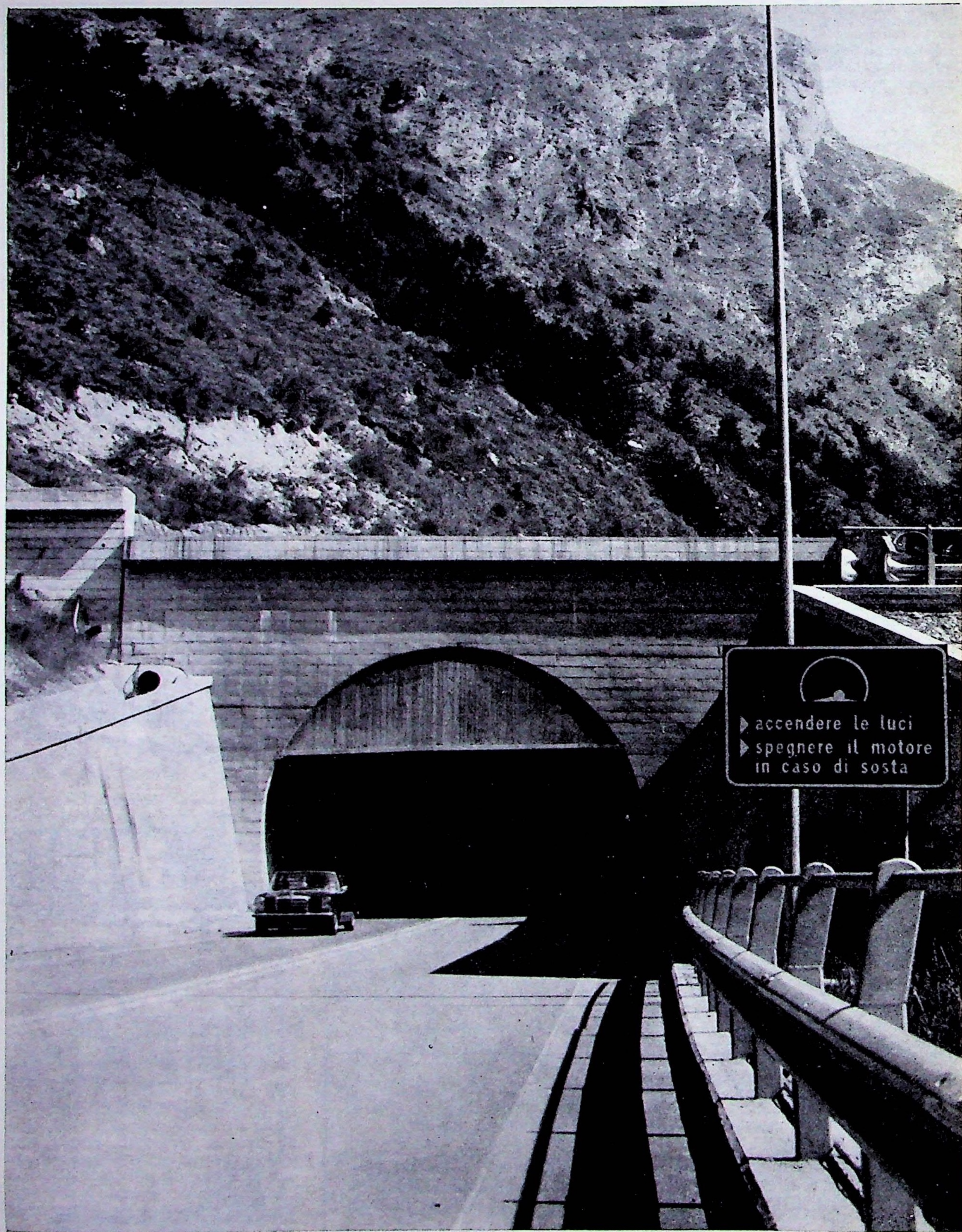
Art. 24.
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

"IL MONTANARO D'ITALIA"

Viene inviato gratuitamente a tutti gli Enti montani italiani associati all'U.N.C.E.M.

Ulteriori abbonamenti possono essere sottoscritti versando l'importo annuo (per 11 numeri) di L. 20.000 sul c/c postale n. 23843105 intestato a STIGRA s.a.s. - Corso S. Maurizio 14 - 10124 TORINO.


accendere le luci
spegnere il motore
in caso di sosta

Il traforo autostradale del Frejus

A due anni esatti dall'apertura del traforo autostradale del Frejus possiamo tentare di ripercorrerne brevemente le vicende passate per giungere a fare il punto dei risultati fin qui ottenuti e delle prospettive per un suo completo, futuro utilizzo.

I lavori di scavo, sul versante francese hanno avuto inizio nell'ottobre 1974, quelli del lato italiano, nel marzo 1975; entrambi sono terminati nella primavera 1979. Sono quindi proseguite le opere di finitura e il 12 luglio il traforo è stato aperto in via sperimentale al traffico leggero, il 16 ottobre dello stesso anno a quello commerciale.

Costruzione ed esercizio del traforo sono regolati dalla convenzione tra i Governi francese ed italiano, firmata a Parigi e ratificata in Italia nel 1972.

Il tracciato dell'opera si snoda tra il fondo valle del Vallone di Rochemolles, a m. 1297, e la Valle dell'Arc a monte di Modane, a m. 1228: la lunghezza complessiva è di m. 12.895.

Già punto fondamentale di transito con la sola galleria ferroviaria, il traforo autostradale del Frejus assume un'importanza ineguagliabile nel quadro della viabilità internazionale trovando la sua collocazione ufficiale nell'itinerario internazionale E 13, Brest-Lione-Venezia, per Torino e Milano. Non solo, il Frejus dovrebbe consentire, una volta risolto definitivamente il problema dell'accesso dal versante italiano della Valle di Susa, un collegamento diretto dell'Europa nord-occidentale con i porti italiani della Liguria e, più in generale, con l'Italia centro-meridionale. Dal punto di vista dei vantaggi economici per il nostro Paese, il traforo permetterà di alleviare, almeno parzialmente, i danni che potranno derivare dall'esclusione dell'Italia dai sistemi viari europei a ultimazione dei lavori della grande autostrada che attraverserà il continente da ovest ad est, da Monaco all'Austria, alla Jugoslavia, alla Grecia.

Esaminiamo adesso la situazione dei transiti, relativa al secondo semestre '80 ed a tutto il 1981, attraverso i dati forniti dal geom. Desiderio della SITAF (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus), direttore di esercizio del traforo. Il traffico turistico nel periodo agosto-dicembre '81 è stato di 143.249 veicoli, con un calo, rispetto ai medesimi mesi del 1980 del 12%. Ciò è spiegabile in quanto la flessione è stata quasi interamente registrata in agosto ed è imputabile al fatto che nell'agosto '80 il traffico turistico era stato in gran parte dovuto alla curiosità di visitare la nuova opera. Per quel che concerne invece il traffico pesante, considerando il periodo novembre-dicembre '81, si registra un passaggio di 27.722 veicoli, pari al 44% in più rispetto all'anno precedente. Tale incremento ha seguito il completamento di determinati servizi, entrati ormai regolarmente in funzione: servizi doganali, veterinario e fito-sanitario. Un discorso a parte meritano i mesi estivi, durante i quali l'apertura del Colle del Moncenisio sottrae al traforo gran parte del traffico pesante: nel periodo giugno-ottobre '81 c'è stata una media di 145 veicoli giornalieri, nel periodo novembre-dicembre dello stesso anno, di 454. Riepilogando: la media dei transiti giornalieri per i veicoli leggeri è di 879 unità, per quelli pesanti di 233. Gli incassi del 1981, relativi ai pedaggi, ammontano complessivamente a L. 7.500.298.318.

In relazione alla panoramica fatta sui dati dell'esercizio, dall'apertura a tutto il 1981, ed anche al discorso dei collegamenti internazionali, è necessario puntualizzare la situazione della via di accesso al traforo, dal versante italiano. La perdita di traffico in rapporto alla rete ottimale di accesso era stata considerata, alla fine del 1980, intorno al 60% per l'insieme dei veicoli, con gravissime ripercussioni economiche per le due Società concessionarie (SITAF, italiana, SFTRF, francese). Recentemente è stata approvata dalla Camera dei Deputati una legge che finanzia il completamento della rete autostradale italiana, nella quale è compreso il collegamento Torino-Bardonecchia, che consentirà il pieno utilizzo delle possibilità del Traforo. I progetti approvati tengono ovviamente conto della tutela ambientale della valle e prevedono inoltre le necessarie opere di sistemazione idraulico-forestale.

Impegno dei comuni e delle USL per la riforma sanitaria

Il Consiglio nazionale dell'ANCI, riunito a Roma il 10 giugno — presente anche il Vice Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi — ha esaminato lo stato dell'attuazione della riforma sanitaria.

Dopo l'introduzione del Presidente sen. Triglia ha svolto la relazione l'avv. Santini, Presidente della Consulta sanità e servizi sociali.

Al termine del dibattito è stato approvato il seguente documento:

Il Consiglio nazionale dell'ANCI, riunito il 10 giugno 1982 in Campidoglio, ha esaminato lo stato di attuazione della riforma sanitaria, il ruolo e l'impegno dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali per la sua realizzazione.

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sottolinea il valore attuale del documento conclusivo approvato dagli amministratori italiani al Convegno di Viareggio 1981, nel quale si sottolineava la necessità di programmare le risorse disponibili a livello centrale, regionale e locale «per non pregiudicare gli obiettivi generali della riforma, mantenendo in particolare la possibilità per investimenti».

In questo quadro — si afferma nel documento — «la definizione e l'approvazione di un piano sanitario nazionale realistico e approfondito diviene atto non più rinviabile per orientare scelte e comportamenti ministeriali, regionali e locali. I Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono impegnati, concorrendo per la loro parte agli sforzi di risanamento dell'economia e di riqualificazione della spesa pubblica, ad operare per un positivo coordinamento con Regioni e Ministero, tale da consentire in particolare la tempestiva conoscenza delle voci di spesa».

Con questa volontà l'ANCI sottolinea l'interesse e la validità delle proposte avanzate dalla Consulta per la Sanità, nel gennaio scorso.

Per quanto riguarda l'ammontare delle risorse necessarie all'attuazione della legge 833, l'Associazione riritiene che debba essere fissato un tetto di spesa per i prossimi anni secondo percentuali adeguate alle medie europee e che tengano conto anche della spesa sociale.

Per il 1982, sottolinea la necessità di ripristinare, nel contesto di un controllo rigido ed efficace della spesa e nell'ambito della politica economica che sarà definita dal Parlamento in ordine al disavanzo pubblico ed al tetto programmato dell'inflazione, un fondo sanitario nazionale che assicuri risorse sufficienti ad assicurare i servizi e ad evitare l'interruzione degli stessi.

All'interno del generale impegno di Comuni, Regioni e Ministero della Sanità di fornire servizi sanitari adeguati alle esigenze del Paese, è indispensabile la corresponsabilizzazione di Comuni, delle Unità Sanitarie Locali e quindi dell'ANCI negli organi consultivi previsti dalla Legge 833 e nella fase di programmazione delle risorse.

Pertanto assume particolare importanza la Consulta Sanità dell'ANCI quale strumento per la realizzazione della politica sanitaria dell'Associazione.

L'ANCI sottolinea altresì la necessità che — con riguardo alla gestione dei servizi sanitari — sia superata la forzata estraneazione fra Comuni e Unità Sanitarie Locali, determinata da normative, nazionali e regionali, spesso difformi dai contenuti della Legge 833; ciò per rendere i Comuni sempre più protagonisti della riforma sanitaria.

L'Associazione sottolinea poi l'importanza di avviare a rapida e positiva conclusione le trattative per il primo accordo unico del comparto sanitario.

L'ANCI invita infine i Comuni italiani a dedicare una intera seduta dei Consigli comunali all'esame delle iniziative e delle proposte intese ad una migliore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario, sempre nel quadro di una rigorosa politica di contenimento della spesa.

Nota del Ministero della Sanità per i compensi ai medici

Il problema connesso alla variazione degli indici del costo della vita

Il Ministro della Sanità on. Altissimo ha fatto pervenire una lettera, datata 7 giugno, agli Assessorati regionali e alle Presidenze ANCI e UNCEM, nonché per conoscenza ai Ministri del Tesoro e degli Affari regionali, sollecitando l'attenzione affinché vengano prese idonee iniziative che impediscano possibili abusi in merito alla corresponsione, indebita, di compensi ai medici del Servizio Sanitario Nazionale conseguenti alla variazione degli indici del costo della vita.

Riportiamo di seguito il testo della lettera.

La particolare delicatezza della situazione economica del Paese che ha determinato, in specie nel settore della sanità, l'adozione di interventi limitativi della spesa che incidono anche, direttamente, sui cittadini, impone a chi ha responsabilità nel settore un ancora maggiore impegno affinché le risorse finanziarie trovino il loro impiego più funzionale.

È, perciò, senz'altro presente alla sensibilità politica delle SS.LL. l'assoluta necessità che siano in ogni caso evitate erogazioni non dovute la cui responsabilità possa ascriversi alla mancata adozione, da parte della pubblica amministrazione, degli interventi occorrenti per prevenire e reprimere eventuali abusi o disfunzioni che si riflettono sui flussi di spesa.

In questa ottica ritengo necessario segnalare alla considerazione delle SS.LL. la questione relativa alla ipotizzata sussistenza di casi di indebita corresponsione di compensi connessi alla variazione degli indici del costo della vita nei confronti dei medici operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale fattispecie trova origine nella circostanza che molti medici possono essere titolari di una pluralità di rapporti — di dipendenza e convenzionali — e che le norme limitative, che impediscono la cumulabilità dei trattamenti di adeguamento alle variazioni degli indici del costo della vita, possono non trovare una esatta e puntuale applicazione.

Il verificarsi di ipotesi siffatte risulta particolarmente ingiustificabile laddove le eventuali plurime erogazioni siano effettuate da organismi pubblici, in quanto nell'ambito della normale attività amministrativa possono essere attivati meccanismi di controllo incrociato che, mediante il semplice scambio di dati ed informazioni, consentono di individuare ogni abuso in proposito.

Pertanto, pur trattandosi di questione di non eccessiva rilevanza sotto l'aspetto economico finanziario ma, certamente, di notevole valenza sotto l'aspetto sociale e politico, ritengo opportuno, con la presente lettera, richiamare al riguardo l'attenzione di tutti gli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento per l'adozione di opportune iniziative che consentano di eliminare i possibili casi di abuso.

La situazione della produzione e del mercato delle piante officinali in Italia
Dati regionali sulla coltivazione e raccolta

2ª PARTE

Come abbiamo già dato notizia nel numero precedente di questa rivista, l'IRVAM, per incarico del Ministero dell'Agricoltura e nell'ambito dei programmi di ricerca previsti dalla legge 984/77 (Quadrifoglio) ha portato a termine uno «studio sullo stato e le prospettive della produzione e del mercato delle piante officinali in Italia». La ricerca si è valsa della collaborazione di numerose fonti di informazione, quali: agricoltori, singoli o aderenti a cooperative; consorzi; associazioni; orti e giardini botanici, annessi o meno a facoltà universitarie; operatori commerciali ai diversi livelli; comuni, province e regioni (in particolare gli Assessorati all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ecologia ed all'Ambiente); camere di commercio; enti di sviluppo; industrie; riviste specializzate; esperti in genere. Al lavoro di acquisizione dati ha partecipato il Corpo Forestale dello Stato che, tramite la sua rete periferica, ha provveduto ad effettuare un censimento delle coltivazioni in atto nel 1980.

L'elaborato si articola in cinque capitoli generali riguardanti: la situazione in Italia nel periodo pre-bellico; la situazione nel periodo post-bellico; la situazione attuale; la situazione in alcuni altri Paesi; le prospettive del settore in Italia.

Da tale studio OEP ha desunto i dati e le note riguardanti la situazione della produzione e del mercato delle piante officinali in Italia che abbiamo pubblicato nel n. 7/1982, nonché i dati regionali sulla coltivazione e la raccolta delle medesime.

Di questi ultimi, nel precedente numero abbiamo pubblicato quelli relativi a Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Basilicata e Sicilia; pubblichiamo ora quelli delle altre regioni.

VAL D'AOSTA

Coltivazione

Mentre non esistono coltivazioni a fini commerciali, la Regione conta uno dei principali impianti a carattere sperimentale. Nel 1975, infatti, l'Assessorato all'Agricoltura ed alle Foreste, spinto dalla necessità di evitare l'estinzione di specie minacciate dalla raccolta irrazionale, ha avviato un programma di prove di coltivazione attuate nel Giardino Alpino «Paradisia» del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in comune di Cogne.

La sperimentazione ha interessato finora le seguenti specie:

— Artemisia Genepi Weber (nomi volg.: genepi - g. nero - g. vero - g. maschio);

— Artemisia mutellina Wil. (nomi volg.: genepi - g. bianco - g. femmina);

— Artemisia glacialis L. (nome volg.: genepi femmina);

— Achillea erba rota (nomi volg.: erbarota - erba routa - fernet - a. moscata).

Una relazione sui risultati rilevati al termine del primo quadriennio (1976-1979) è stata presentata nel marzo 1980 a Trento, in occasione del convegno su «Le piante officinali: tecniche colturali ed aspetti commerciali» organizzato dalla locale C.C.I.A.A. (cfr. Economia Trentina - n. 4/1980).

Raccolta

La raccolta di piante spontanee, attuata da sempre, ma negli ultimi anni in progressivo allargamento sotto la spinta crescente di una richiesta in forte espansione, ha indotto le autorità regionali ad affrontare il problema di una sua regolamentazione, al fine di tutelare il patrimonio floristico.

Per questo, con la legge regionale n. 17 del 31-3-1977, sono state poste rigide limitazioni alla stessa attività di raccolta, effettuata a scopi tanto familiari quanto commerciali. La raccolta a scopo commerciale è consentita solo per talune specie di flora officinale e nei limiti dei quantitativi per i quali annualmente è concessa autorizzazione da parte dell'Assessore all'Agricoltura ed alle Foreste o dalle altre autorità designate.

Nel 1980 sono state pertanto concesse autorizzazioni per un totale di 37 specie e per un quantitativo globale di 12,5 quintali di prodotto; libera, inoltre, la raccolta di assenzio romano.

Stando alle informazioni raccolte, tuttavia, i limiti quantitativi indicati nella tabella verrebbero normalmente superati e, in taluni casi, in misura notevole. Si tenga presente, fra l'altro, che i controlli svolti dal Servizio Forestale e dagli organismi incaricati risultano assidui ed accurati, così come relativamente consistenti sono da considerare le penalità previste in caso di trasgressione. Ciò porta quindi a ritenere che, in mancanza di una apposita normativa, la raccolta incontrollata potrebbe causare ben più gravi danni all'ambiente naturale della regione.

Autorizzazioni concesse in Val d'Aosta per la raccolta di piante officinali nel 1980

Specie	*Quantità Kg.*
Assenzio Romano	raccolta libera
Artemisia glacialis	
Artemisia genepi	29
Artemisia mutellina	
Genziana	5.100
Uva ursina	5.100
Achillea millefoglie	248
Vischio	205
Ginepro (bacche)	45
Ginepro (rametti)	12
Colchico	239
Sambuco	216
Achillea moscata	15
Arnica	7
Imperatoria	10
Lichene	9
Pino silvestre (gemme)	8
Primula	2
Biancospino (fiori)	5
Frassino (foglie)	5
Issopo	5
Ortica	5
Betulla (foglie)	5
Equiseto	5
Eufrasia	6
Spirea ulmaria	5
Edera	5
Melissa	5
Erica	5
Fumaria	5
Ranunculus glacialis	1
Verbasco	5
Tiglio	5
Parietaria	5
Meliloto	9
Timo	9
Iperico	4
Viola calcarata	3
Alchemilla	2

LOMBARDIA

Coltivazione

L'attività di coltivazione di piante officinali in Lombardia è pressoché nulla. In complesso la superficie investita raggiunge appena i 3 ha., ripartiti fra le province di Sondrio (1,5), Pavia (0,9), Brescia (0,5) e Bergamo (1,0). In quest'ultima gli impianti appartengono all'Azienda regionale delle Foreste (vivai forestali di Curno) che produce sperimentalmente piantine da distribuire ad enti e privati; a Sondrio all'incirca 1 ha. è coltivato direttamente da un'azienda produttrice di liquori; negli altri casi si tratta in prevalenza di coltivazioni curate da proprietari di esercizi per la vendita di prodotti erboristici.

Le specie presenti, tutte su superfici unitarie al di sotto dell'ettaro, sono Iva, Issopo, Iperico, Lavanda, Melissa, Menta piperita, Pimpinella, Salvia, Salvia sclarea, Serpillo e Rabarbaro.

Interventi finanziari a favore delle colture specializzate, specie in zone collinari e montane, sono previsti in Lombardia nell'ambito delle leggi regionali 24 gennaio 1975 n. 18 e 18 dicembre 1978 n. 73.

Raccolta

Iperico, Millefoglie, Valeriana, Chelidonia, Bardana, Borsa pastore, Saponaria, Malva, Tarassaco, Artemisia, Ginepro, Biancospino, Sambuco, Achillea nana, Anice, Genziana, Camomilla, sono alcune delle specie più diffuse. La raccolta, comunque, effettuata prevalentemente da privati ad uso familiare, da erboristi e, in qualche caso, da pastori, risulta limitatamente sviluppata.

La legge regionale 27 luglio 1977 n. 33, contenente «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica», agli artt. 18, 19, 22 e 23 regolamenta l'attività di raccolta soggetta all'autorizzazione del sindaco del Comune competente per territorio, nonché (art. 28) le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni.

LIGURIA

Coltivazione

L'indagine ha permesso di accertare che nella regione le colture di piante officinali si estendevano, nel 1980, su una superficie di 98 ettari, così distribuiti nelle diverse province: Imperia 76, Savona 16, Genova 4 e La Spezia 2. Secondo una ricerca effettuata nel 1966 per conto della C.C.I.A.A. e dell'Amministrazione di Imperia l'area investita in provincia a fiori e piante di profumeria era all'epoca di 90 ettari, ripartiti in gran parte tra i comuni di San Lorenzo a Mare, Imperia, Taggia e Ventimiglia; coltivazioni di lavanda venivano segnalate a Cosio di Arroscia, Carpasio, Pieve di Teco e Triora mentre a Pietrabruna risultavano presenti impianti di Gelsomino.

Attualmente le specie più diffuse sono: Lavandino (76,5 ettari) e Lavanda (4,7), Salvia (14,2) e Maggiorana (2,8) che insieme assommano la quasi totalità dell'intera superficie; sono presenti comunque, su estensioni di modesta ampiezza, Assenzio Gentile, Bardana, Camomilla comune, Genziana Asclepiadea, Issopo, Limonella, Malva, Sambuco nero, Stramonio e Timo. Estese inoltre le coltivazioni delle piante da cucina come Basilico, Prezzemolo e Rosmarino.

Praticamente scomparso, stando alle informazioni raccolte, il Gelsomino; per contro, nel comune di Pietrabruna si concentra ora la maggior parte della produzione di Lavandino, presente comunque anche se in misura limitata, a Vasia, Cipressa, Montalto Ligure e Cosio di Arroscia; Cogoleto (GE) e Bonassola (SP) si ripartiscono invece, in misura pressoché pari, la superficie a Lavanda. In data 21 aprile 1981 la Giunta regionale ha presentato alla Presidenza del Consiglio della Regione un disegno di legge in materia di «Provvedimenti per agevolare la coltivazione delle piante officinali» con la quale è prevista la concessione di contributi in conto capitale (massimo 60% della spesa ammissibile) per l'impianto di colture specializzate e in conto interessi per la contrazione di mutui fino a 20 anni, necessari per la costruzione di strutture o per l'acquisto di attrezzature di coltivazione, raccolta, lavorazione e trasformazione delle piante.



Pancalieri, 1960: operazioni di taglio dell'assenzio gentile

Raccolta

Soprattutto nelle zone interne la flora spontanea risulta abbondante: presenti, tra le varie specie, Timo, Origano, Parietaria, Piantaggine, Borsa pastore, Sambuco, Biancospino, Camomilla, Verbena, Elicrisio, Rosa canina, Vischio. Dalle informazioni ricevute, tuttavia, risulta che l'interesse alla raccolta si presenta ridotto e indirizzato quasi esclusivamente alla Camomilla.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Fra le regioni settentrionali il Friuli Venezia Giulia sembra essere quella che pone minore attenzione al problema delle piante officinali.

Le ricerche effettuate non hanno infatti portato all'individuazione di alcun impianto di coltivazione; del pari non risulta che le autorità regionali abbiano adottato provvedimenti volti ad incentivare l'attività produttiva.

Sulla base di 2 leggi, la n. 78 del 27 dicembre 1979 e la n. 34 del 3 giugno 1981, modificativa della precedente, è invece regolamentata la raccolta di piante spontanee e, più in generale, sono fissati i principi a tutela delle stesse.

Pur presenti largamente sul territorio regionale le piante officinali sono comunque raccolte in misura modesta e in pratica solo per uso familiare.

TRENTINO ALTO ADIGE

Coltivazione

L'attività di coltivazione, assente in provincia di Bolzano, è esercitata nel Trentino in misura ridotta anche se, fin da tempi ormai lontani, ricerche e sperimentazioni sono state effettuate con intensità e passione da esperti locali. A partire dal 1977 l'Istituto sperimentale di Assestamento ed Alpicoltura e la Stazione sperimentale agraria-forestale di S. Michele all'Adige hanno curato la realizzazione di campi sperimentali a Villazzano (Salvia officinale, Genziana lutea, Genepi, Achillea moscata, Arnica, Echinacea angustifolia, Melissa, ecc.), a Vallarsa (ora abbandonato), Borgo Valsugana, sul monte Bondone (Genziana, Genepi, Rabarbaro ecc.) ed a Valda (1 ettaro a Salvia officinale). Si tratta in totale di 1,3 ettari, in pratica l'intera superficie che è stata rilevata nel corso della presente indagine. I risultati conseguiti nel corso dei primi anni di sperimentazione sono riportati nel numero 4/80 di «Economia Trentina» pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Trento. Un Giardino Alpino (delle Viotte, sempre sul monte Bondone) assolve poi a compiti dimostrativi.

A Valda, in particolare, la superficie investita fa capo all'omonima Cooperativa Agricola, alla quale sono associati alcuni proprietari di terreni di modesta ampiezza, impegnati in prevalenza nella coltivazione di fragole e lamponi. Le difficoltà da essi incontrate nel collocamento del prodotto e gli elevati costi di produzione, legati in parte alla ridotta possibilità di meccanizzare le operazioni colturali, hanno però attenuato notevolmente l'interesse iniziale, frenando la prevista espansione delle superfici a piante officinali.

A quanto risulta le Autorità delle 2 province non hanno finora adottato provvedimenti specifici volti ad incentivare le coltivazioni; contributi ai produttori possono comunque essere erogati, nella provincia di Trento, in base alla Legge provinciale 31 agosto 1981 n. 17, che stabilisce gli «interventi organici in materia di agricoltura».

Raccolta

È questa un'attività che, nella regione, è regolamentata da diversi anni. In provincia di Bolzano la disciplina per la protezione della flora locale (alpina) si basa sulla Legge provinciale 28 giugno 1972 n. 13; nel Trentino sulla Legge provinciale 25 luglio 1973 n. 17 e relativo Regolamento di esecuzione. Sempre in provincia di Trento, ove la raccolta è abbastanza diffusa, a livello familiare e commerciale, i permessi rilasciati per il 1980 sono elencati nella tabella che segue:

Autorizzazioni concesse nel Trentino per la raccolta di piante officinali nel 1980

Specie	*Quantità Kg.*
Genziana	2.225
Alchemilla	135
Lichene islandico	43
Pino mugo	285
Laserpitium	75
Achillea millefoglie	345
Arnica montana	220
Angelica arcang. (radici)	205
Angelica arcang. (seme)	13
Iperico	110
Uva orsina	450
Origano	95
Vischio	60
Camedrio	27
Ginepro	18
Timo serpillo	88
Verga d'odo	75
Lapazio alpino	10
Felce maschio	40
Asperula odorosa	288
Frangula	165
Betulla	130
Valeriana	121
Eufrasia	26
Pino	30
Biancospino	38
Cariofillata	20
Achillea moscata	2
Mirtillo	38
Farfara	195
Menta acquatica	50
Bardana	45
Equiseto	180
Carvi o comino ted.	18
Edera	18
Erica	45
Malva silv.	25
Meliloto	18
Menta	45



Addetti ad una distilleria di menta nei primi anni del 1900

Specie	*Quantità Kg.*
Ortica	90
Parietaria off.	18
Sambuco nero	45
Tarassaco off.	45
Viola tricolore	9
Primula	9

VENETO

Coltivazione

Stando ai risultati della ricerca l'area investita a piante officinali ammonterebbe a circa 24 ha., tutti in provincia di Verona (comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi, S. Giovanni Ilariore e Tregnago), e destinati per intero alla coltivazione di Giaggiolo, nelle due varietà, germanica e fiorentina, in misura praticamente eguale. In alcuni anni la superficie raggiunge i 30 ha., interessando anche i comuni di Badia Calavena e Montecchia di Crosara.

Informazioni raccolte da altre fonti, abbastanza attendibili, indicano inoltre l'esistenza di una coltivazione di Digitale per circa 20 ha., sempre in provincia di Verona; l'iniziativa sarebbe direttamente curata da un'industria farmaceutica. Analogamente, nel territorio di San Donà di Piave (VE) esisterebbe una coltivazione di «Echinacia angustifolia» abbastanza estesa.

Infine piccole estensioni (1,5 ha. in complesso) di Menta, Lavanda, Salvia sclarea, Ruta, Maggiorana, Angelica, Menta piperita, Assenzio, Camomilla romana e comune, Issopo, Melissa, Borragine, Salvia officinale ed Equiseto vengono segnalate nei comuni di Malo (VI), Sarcedo (VI), Tregnago (VR) e Colognola ai colli (VE); tali coltivazioni sono realizzate direttamente o per conto di erboristi della zona.

Colture sperimentali sono seguite dalla Scuola Agraria di Bassano del Grappa (VI) et dall'Azienda Forestale di Belluno.

Dai contatti intercorsi con gli Uffici della Regione non risulta che la stessa abbia per ora adottati provvedimenti specifici volti all'incentivazione di colture specializzate.

Raccolta

L'attività di raccolta delle piante spontanee appare poco sviluppata e concerne in prevalenza Arnica, Ginepro, Timo, Genziana e Mugo anche se la flora locale si presenta varia ed abbondante, soprattutto nelle zone collinari e montane dove sono presenti tutte le specie tipiche dei diversi ambienti.

La raccolta è disciplinata dalla Legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 e dal relativo regolamento di esecuzione 5 agosto 1977, n. 7.

EMILIA ROMAGNA

Coltivazione

Nel 1980 i 51 ha destinati alla coltivazione di piante officinali erano ripartiti fra le diverse province come segue: 32,5 ha. a Bologna (64,0%); 10,0 a Piacenza (19,7%); 3,3 a Forlì (6,5%); 2,8 a Parma (5,5%); 2,2 a Ravenna (4,3%). Le specie più diffuse risultavano la Lavanda, con circa 27 ha. in provincia di Bologna; il Cardo mariano, 10 ha. nel Piacentino; e il Lavandino, 5,8 ha., l'86% dei quali sempre nel Bolognese. A seguire Assenzio Romano, Coriandolo, Cataria, Colchico, Assenzio gentile, Iva, Levistico, Meliloto, Melissa, Menta Piperita, Ruta, Salvia officinale e sclarea, Dragoncello e Zafferano (1.400 mq. in provincia di Parma).

In particolare la coltivazione di Lavanda nel capoluogo regionale viene effettuata in un'azienda di proprietà di una industria produttrice di profumi; quella del Cardo mariano fa capo ad un'industria farmaceutica che collabora con l'azienda coltivatrice nell'ambito di un programma di ricerca volto ad ottenere in loco piante attualmente importate; quella del Lavandino, in provincia di Bologna, viene praticata in un'azienda prevalentemente indirizzata all'allevamento delle api. Per il resto la superficie è ripartita tra 2 privati coltivatori, la Comunità montana «Valle del Lamone», in comune di Brisighella (Forlì) ed il Consorzio delle Comunalie parmensi. Quest'ultimo, nel 1981, ha ampliato di 9 ha. la superficie investita portandola ad 11,7 ha. (7,2 ad ibridi di Lavanda; 2,4 a Salvia officinale, 1,4 a Menta piperita e 0,2 a Zafferano).

Accanto agli impianti sopraelencati va segnalato il Giardino di Casola Valsenio (BO) dell'Azienda Regionale delle Foreste che, per i risultati ottenuti in campo sperimentale (Camomilla romana, Santoreggia, ecc.), costituisce un punto di riferimento per quanti, anche al di là dei confini regionali, sono attenti ai problemi d'ordine produttivo.

Incentivi allo sviluppo ed alla valorizzazione delle coltivazioni di piante officinali sono previsti nell'ambito della recente Legge regionale 4 settembre 1981 n. 30, modificativa ed integrativa delle precedenti leggi 25 maggio 1974 n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6.

Raccolta

La raccolta delle piante spontanee toccherebbe, nella regione, livelli apprezzabili, anche se nettamente inferiori a quelli raggiunti nell'anteguerra. Tra le specie maggiormente ricercate da raccoglitori locali, e talvolta di altre zone, Ippocastano, Tiglio, Ginepro, Malva, Biancospino, Parietaria, Sambuco, Equiseto e Camomilla comune; quest'ultima, relativamente abbondante prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, impegnava nelle operazioni di raccolta e prima lavorazione un buon numero di addetti.

Alla salvaguardia della flora spontanea ed alla disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco (modalità, limiti, divieti, sanzioni) la Regione ha dedicato le leggi 24 gennaio 1977 n. 2 ed 11 maggio 1981, n. 13, modificativa della precedente.

LAZIO

È una delle regioni nelle quali l'interesse per i problemi della coltivazione e della raccolta di piante officinali appare meno vivo. Non risulta infatti che esistano impianti artificiali; anche la ricerca di piante spontanee sarebbe estremamente ridotta, ed attuata in genere da qualche erborista, o da privati per uso familiare.

Carente anche la normativa in materia; sostegni all'attività di coltivazione potrebbero essere comunque concessi agli agricoltori interessati in base ad un'interpretazione estensiva della Legge regionale 8 febbraio 1980 n. 12 che stabilisce gli interventi nel settore della produzione orto-floro-frutticola.

ABRUZZO

Coltivazione

Nonostante l'Abruzzo conti un'antica tradizione nella coltivazione di una tra le più note piante officinali, lo Zafferano, introdotto nella regione dagli Spagnoli verso il 1400, la superficie attualmente investita risulta relativamente modesta: 4 ha. circa dei quali 3,8 in provincia dell'Aquila e 0,2 nel Teramano. Si tratta, nel primo caso, di terreni destinati alla coltivazione dello stesso Zafferano; nel secondo, di un'area utilizzata per la produzione di Lavanda.

L'estensione a Zafferano, distribuita essenzialmente fra i comuni di Caporciano, Carapelle Calvisio, Navelli, Prata d'Ansidonia e San Pio delle Camere, è ripartita tra una settantina di agricoltori, una quarantina dei quali fanno capo ad una cooperativa (Soc. Coop. Altopiano di Navelli con sede in Civitaretenga - Navelli) sorta verso il 1970 allo scopo di provvedere per conto dei soci alla lavorazione ed al confezionamento (in bustine) del prodotto, per

una sua maggiore valorizzazione. La superficie unitaria dei campi è estremamente bassa, oscillando normalmente tra i 150 ed i 700 mq. e superando i 1.000 solo in un paio di casi.

La produzione locale di Zafferano, che in passato ha raggiunto livelli nettamente più elevati, si aggira attualmente intorno ai 50 Kg./anno; il prezzo del prodotto («in fili») sul quale pesa fortemente il costo della manodopera impiegata nelle diverse operazioni (raccolta, cernita, ecc.), è di 1,5/1,6 milioni/Kg.

Oltre che per lo Zafferano, l'Abruzzo è noto per la produzione dell'Aglio rosso, tipico della zona di Sulmona (AQ) e coltivato su circa 400 ha. con una resa complessiva di 25.000 - 30.000 q.li.

Non risulta, infine, che le autorità regionali abbiano ancora adottati specifici provvedimenti normativi volti ad incentivare e sostenere le attività di coltivazione, anche se un'apposita legge sarebbe in corso di preparazione.

Raccolta

La flora spontanea si presenta varia ed abbondante; la raccolta, effettuata in passato con buona intensità, si è comunque fortemente ridotta.

L'elenco delle specie presenti comprende, fra le altre, Salvia, Uva ursina, Liquirizia, Menta, Valeriana, Timo, Ginestra, Dulcamara, Verbasco, Ginepro (blu e rosso), Camomilla, Malva, Tarassaco, Sambuco. In genere a dedicarsi a questa attività sono privati per uso proprio; alcuni raccoglitori, tuttavia, operano ancora provvedendo al rifornimento di alcune industrie locali. Tra queste un paio assorbono la quasi totalità della radice fresca di Liquirizia (intorno ai 5 mila quintali/anno) scavata nella regione; la quota prevalente del fabbisogno sarebbe però acquistata in Calabria o all'estero.

Sarebbero altresì oggetto di raccolta, pur se in misura limitata, Genziana maggiore, Felce maschio, Epilopium angustifolium, Belladonna, Malva, Giusquiamo nero e Salvia sclarea.

L'attività di raccolta è regolata dalla Legge regionale 11-9-1979 n. 45 contenente «provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo»; in particolare sono vietati il danneggiamento e l'estirpazione di flora minore in alcune zone (biotipi) dichiarate di preminente interesse naturale o bellezze naturali.

MOLISE

Nella regione non esistono attualmente impianti per la coltivazione di piante officinali; limitata, inoltre, la raccolta di specie spontanee, utilizzate prevalentemente per scopi personali. Non risulta che le autorità regionali abbiano ancora emanato norme dirette all'incentivazione delle coltivazioni o a tutela della flora spontanea.

È invece in atto lo studio di un'iniziativa curata dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSAM) con la collaborazione dello IASM il quale, a sua volta, si avvale della consulenza degli esperti della Montedison - Divisione Agricoltura - per la realizzazione di tre impianti pilota, in condizioni ambientali diverse. Tali impianti, localizzati rispettivamente nei dintorni di Isernia, tra Trivento e Roccavivara e tra Portocannone e Campomarino, mirano a sperimentare la coltivazione di varie specie in condizioni ambientali diverse per trasferire poi sul piano pratico i risultati conseguiti.

CAMPANIA

La superficie investita a piante officinali si aggira intorno ai 6 ha., per 3/4 nel Salernitano (comuni di Angri, Pagani e Scafati) e per il resto in provincia di Avellino (Montella). L'ampiezza delle unità produttive è modesta, oscillando da poche centinaia di mq. a meno di 1 ha.

Le specie presenti sono una quindicina: tra le più estesamente coltivate Salvia (0,75 ha.); Menta piperita (0,70); Melissa (0,64); Tarassaco (0,60); Camomilla egiziana (0,50), comune (0,35) e romana (0,20); Lavanda (0,37) e Lavandino (0,16). Seguono Menta crispa, Anice, Timo, Nepeta, ecc. Negli stessi comuni circa 31 ha. sono destinati inoltre alla produzione di sementi, di Basilico e Prezzemolo essenzialmente.

Negli ultimi anni la superficie coltivata in provincia di Salerno si è ridotta, per motivi diversi; in particolare la diminuzione ha interessato le coltivazioni di Camomilla romana (3,8 ha. pochi anni addietro), di Menta piperita (4,5 ha.) e di Lavanda (1,8 ha).

Non risulta che, finora, le autorità regionali abbiano emanato norme volte all'incentivazione delle coltivazioni né a tutela della flora spontanea. Quest'ultima si presenta abbondante e varia ma l'attività di raccolta non sembra superare i normali limiti dell'utilizzazione personale.

PUGLIA

Coltivazione

L'interesse per la coltivazione di piante officinali appare estremamente modesto. Stando alle notizie raccolte, in muglia la superficie investita sarebbe quasi insignificante, intorno a 0,4 ha.; in pratica si tratta di una sola azienda, situata in comune di Otranto (LE), interessata alla produzione di Lavanda latifoglia, Camomilla romana, Verbena odorosa, Santoreggia, Camedrio e Maggiorana gentile. Da segnalare, inoltre, un Centro sperimentale in provincia di Bari per la conduzione di ricerche sul Carciofo — di cui la Puglia è una del-



Preparazione dei mazzetti di assenzio gentile per l'essiccazione all'ombra

le maggiori produttrici — istituito da un'azienda liquoristica.

La Regione, fino adesso, non ha emanato norme volte ad incentivare lo sviluppo delle coltivazioni.

Raccolta

Ad una disponibilità relativamente consistente di specie spontanee (Camomilla, Timo, Spaccapietre, Rosmarino, Centaurea, Calendula, Lavandula, Borragine, Malva, Verbasco, Parietaria, Pervinca, ecc.) non corrisponde un adeguato interesse alla raccolta, effettuata quasi esclusivamente per fini personali. Solo in provincia di Foggia, nel comune di Caratelle, sarebbero raccolti quantitativi limitati di radici di Liquirizia (circa 1.000 - 1.500 q.li/anno) assorbiti da un'industria dolciaria abruzzese. A quanto riferito, l'attività d'estrazione era in precedenza molto più intensa ed il Comune, proprietario di terreni in cui la specie si presentava abbondante, effettuava fino al 1971 aste pubbliche per l'aggiudicazione del diritto di raccolta. Sarebbero anche raccolti quantitativi relativamente modesti di Camomilla comune, destinati alle industrie del Nord.

Non esistono norme regionali volte a regolamentare la raccolta di piante officinali o a tutelare la flora spontanea.

CALABRIA

Coltivazione

A parte le specie agrumarie utilizzate, in tutto o in parte, per la produzione di essenze — che, secondo l'ISTAT, occupavano nel 1975 una superficie di 38.800 ettari con una produzione (raccolta) di frutti intorno ai 5,2 milioni di quintali — l'unica pianta officinale coltivata nella regione su un'area relativamente ampia è il Gelsomino. Nel 1980 gli impianti attivi coprivano all'incirca 15 ha., anche se la specie si estendeva su alcune altre decine di ettari non in produzione.

Si calcola che dieci anni addietro la superficie delle coltivazioni attive superasse invece i 400 ha. Il fortissimo calo, a seguito del quale il quantitativo di «concreta» realizzato annualmente è sceso da 5.000 a meno di 200 Kg., è originato dalla forte concorrenza svolta dalla concreta (o dall'essenza) di origine nordafricana (Egitto, Marocco e Tunisia) ed indiana, offerta a prezzi nettamente competitivi (750.000 - 900.000 lire/Kg. contro 1,8 - 2 milioni). La disparità dei prezzi, a sua volta, è legata essenzialmente alla diversa incidenza del costo della manodopera impiegata nella raccolta, che rappresenta la posta passiva di gran lunga più importante.

Solo interventi volti ad alleviare l'onere della raccolta potrebbero consentire una riutilizzazione, anche rapida, di parte dei campi oggi abbandonati, pur se non appare realizzabile, a breve scadenza, un ritorno sui livelli toccati alla fine degli anni sessanta.

Altri 2 ha circa sono poi coltivati, nel comune di S. Stefano d'Aspromonte (RC), dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze: poco più di 1 ha. è destinato a Lavanda, 8.000 mq. a Lavandino e la quota residua a Rosa provenzale, Camomilla romana e Menta piperita.

Non risulta che le autorità regionali abbiano emanato norme particolari per l'incentivazione delle attività di coltivazione.

Anche se, per quanto detto in precedenza, si è ritenuto di non approfondire, nel corso dell'indagine, i problemi relativi alla produzione agrumicola, occorre accennare, pur sinteticamente, alla situazione nel campo delle essenze relative.

Nel 1980 — stando ad un rapporto della Stazione sperimentale dell'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria — il quantitativo di essenze realizzato in Italia è stato di 18.700 q.li così ripartiti:

— Arancia	q.li 7.000;
— Limone	q.li 9.500;
— Mandarino	q.li 1.000;
— Bergamotto	q.li 1.200.

La produzione sarebbe aumentata complessivamente, rispetto al 1979, del 28%; in particolare si sarebbero verificati incrementi dell'11,1% per l'essenza d'Arancia, del 48,8% per quella di Limone e del 33,3% per quella di Bergamotto, mentre per l'essenza di Mandarino non vi sarebbero state variazioni.

È appena il caso di sottolineare che la totalità del Bergamotto è realizzata in Calabria; per gli altri agrumi, le province interessate, invece, sono distribuite fra diverse regioni.

Raccolta

L'attività di raccolta, che una volta interessava numerose specie, si è fortemente ridotta ed attualmente riguarda essenzialmente Origano e radici di Liquirizia; saltuariamente vengono ancora ricercati Ginestra (Aspromonte e fascia Jonica) e Narciso (sempre sul versante Jonico).

Di radici di liquirizia la Calabria è ancora oggi la regione maggiore produttrice, nonostante che negli anni sia stata anche qui registrata una forte contrazione, originata dalla tendenza ad eliminare le ceppaie per far posto a coltivazioni intensive (agrumi).

La rilevazione dei dati sui quantitativi estratti annualmente è risultata praticamente impossibile; informazioni attinte presso varie fonti hanno comunque consentito di giungere alla seguente valutazione media per il triennio 1978-'80:

— Fabbisogno industriale di radici fresche (umidità intorno al 50%)	q.li 100.000	
— corrispondenti a succo di liquirizia		q.li 20.000
— import netto radici (umidità max 12%)	q.li 21.000	
— corrispondenti a succo di liquirizia		q.li 7.300
— export netto di succo di liquirizia		q.li 2.300
— produzione nazionale succo di liquirizia		q.li 15.000
— corrispondente a radici fresche	q.li 75.000	
— produzione di radici in Abruzzo, Puglia e Sicilia	q.li 10.000	
— produzione di radici in Calabria	q.li 65.000	

In definitiva, quindi, si può stimare che, orientativamente, la produzione calabrese di radici fresche si aggira intorno ai 65.000 q.li/anno.

La raccolta si effettua in numerose zone, soprattutto sul versante Jonico: qui le aree interessate sono principalmente due: la prima nel crotonese (Isola Capo Rizzuto, Cutro, Casabona); l'altra verso la piana di Sibari (comuni di Cassano, Terranova, Corigliano). A Corigliano, in particolare, fa capo la commercializzazione di gran parte della produzione regionale. La radice è raccolta ogni 3-4 anni; sono però in atto esperimenti per cercare, attraverso interventi di vario tipo (impiego di concimi, ad esempio), di ridurre a 2 anni l'intervallo. La resa varia dai 40 ai 60 q.li/ha.; il prezzo del prodotto (fresco e sporco) oscilla in media tra le 500 e le 600 lire/Kg.

Parte del prodotto è utilizzato dalle industrie dolciarie operanti nella regione; l'aliquota prevalente è però avviata verso impianti di altre regioni o, in misura limitata, all'estero.

Dall'estero, per contro, arrivano, anche in Calabria, discreti quantitativi di radici (secche, cioè con tenore d'umi-



Antica distilleria di menta (all'incirca attorno al 1910)

dità fino al 12%) e di succo. Attualmente i paesi maggiori fornitori sono Russia e Cina, mentre si è registrato un rallentamento degli arrivi dall'Iran, dall'Afganistan e dalla Siria.

I prezzi, f.co porto arrivo, del prodotto estero (cinese) si aggirano intorno ai 1.050 $/tonn. per la radice e ai 2.800 $/tonn. per il succo. A titolo d'informazione appare necessario riferire che per il crescente interesse della domanda ed il contemporaneo lievitare dei prezzi del prodotto d'importazione, qualche agricoltore sarebbe intenzionato ad intraprendere la coltivazione della specie in questione, eventualmente in consociazione con foraggere da utilizzare per alimentazione animale. Non risulta che le autorità regionali abbiano finora adottato provvedimenti volti a tutelare la flora spontanea locale.

SARDEGNA

Coltivazione

L'attività di coltivazione di piante officinali in Sardegna è limitata attualmente al solo Zafferano. Si tratta, in complesso, di 14 ha., ripartiti tra circa 300 agricoltori, distribuiti nell'area comprendente i comuni di San Gavino, Lunamatrona, Villanovaforru, Nurri, Mandas, Suelli, Senorbi. L'ampiezza dei campi è modesta: da 100 a 3.000 mq.; il prodotto è collocato in parte presso dettaglianti locali, che provvedono in proprio al confezionamento in cartine; in parte nei centri maggiori dell'Isola o del Continente (Milano). È stata invece totalmente abbandonata la coltivazione di Piretro, abbastanza diffusa nell'anteguerra e ripresa recentemente, a scopo sperimentale, dall'Istituto di Botanica dell'Università di Cagliari. Qui, con l'ausilio di giovani (legge 285 sull'occupazione giovanile) erano state avviate prove di coltivazione di talune specie (anche Camomilla romana e Salvia officinale) presto però abbandonate per mancanza di fondi e di personale. Non risulta che la Regione abbia emanato norme volte all'incentivazione delle colture officinali.

Raccolta

Ad una disponibilità abbondantissima di piante spontanee fa riscontro una raccolta praticamente nulla. L'attività non è regolamentata da norme regionali.

(OEP)

Le foto di questo articolo sono state gentilmente concesse dal Comitato «Viverbe» di Pancalieri (Torino).



A Pancalieri (Torino) dal 18 al 25 settembre 1982 si terrà «VIVERBE '82», seconda rassegna piemontese sui vivai e sulle erbe officinali.

Lo scopo è quello di creare un momento di incontro tra i produttori e gli utilizzatori dei prodotti derivati dalla coltivazione su larga scala delle erbe officinali, nonché delle colture vivaistiche delle piante da frutta e da legno.

Dopo il successo del 1981, si tenterà quest'anno di estendere la partecipazione di Enti, Associazioni e privati che operano nel settore.

Chi fosse interessato a partecipare o a portare il proprio contributo di esperienza nella manifestazione può prendere contatto con il Comitato esecutivo di Viverbe presso il Comune di Pancalieri (telefono: 011/97.94.102).



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/465.122 - 464.683 (segr. telef. perman.) Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/546.571
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.68
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXII piano - tel. 6262.4818
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige - Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	32043 CORTINA D'AMPEZZO - presso Comunità montana Valle del Boite - Via Marconi, 3/A tel. 0436/60.668
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - P.za Patriarcato, 3 - tel. 0432/22.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50100 FIRENZE - Via Pietrapiana, 30 - tel. 055/240.812
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) - presso Comune - tel. 0732/35.77
UMBRIA	06100 PERUGIA - Via Bontempi, 13 - tel. 075/66.717
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/464.064 - 474.0387
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Marrelli, 77 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM - Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703
CAMPANIA	80133 NAPOLI - presso ERSAC - P. Maria Cristina di Savoia, 40 - tel. 081/685.311 int. 268
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Piazza 18 Agosto, 1 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera di Commercio - Via Ippolito Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	90139 PALERMO - presso ASACEL - Via Emerico Amari, 8 - tel. 091/580.479 - 588.643
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516